

Civitas et civilitas
STUDI IN ONORE
DI
FRANCESCO GUIZZI

Tomo II

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Nota del curatore</i>	XI
<i>Bibliografia romanistica di Francesco Guizzi</i>	XVII

I TOMO

GUIDO ALPA Il controllo giudiziale del contratto e l'interpretazione	1
FRANCESCO ARCARIA Theodor Mommsen nel giudizio dei moderni	28
RICCARDO ASTOLFI I divieti matrimoniali della <i>lex Iulia et Papia</i> in età postclassica e giustiniana	46
STEFANO BANDIERAMONTE Tra rigidità e globalizzazione: note per una ridefinizione della ricevibilità di alcuni atti notarili	61
ONORATO BUCCI Dalla famiglia allo Stato nell'esperienza giuridica dell'antica Roma e le origini del principio della proprietà ovvero l'assorbimento delle categorie giuridiche di diritto privato di <i>potestas</i> , <i>auctoritas</i> , <i>manus</i> e <i>iurisdictio</i> nella categoria di diritti pubblico di <i>imperium</i>	75
FILIPPO CANCELLI <i>Res publica</i> e <i>princeps</i> di Cicerone	117
VALERIA CARRO Qualche osservazione sull'eredità dell'Editto di Milano	172
FRANCESCO P. CASAVOLA Etica e diritto	185

	<i>pag.</i>
COSIMO CASCIONE Polizia, giurisdizione, corruzione: prospettive (e un caso) dalla Roma repubblicana	187
GIOVANNA COPPOLA BISAZZA L' <i>exhereditio filiae</i> : un esempio di disuguaglianza, ma anche di discontinuità e di emancipazione femminile	196
ALESSANDRO CORBINO Fondamento e presupposti della <i>condictio causa data causa non secuta</i>	215
FELICE COSTABILE Il perfido <i>imperium</i> e l'ambigua <i>potestas</i> di Augusto (RG XXXIV. 1-3)	228
DANILO DALLA <i>Corrumperere</i> nelle fonti giuridiche: percorsi vari al seguito di un vocabolo	236
GIOVANNI DE BONFILS Luoghi di culto a Ravenna nel V secolo	255
LUCIO DE GIOVANNI Francesco Guizzi e il tardoantico	265
PAOLO DI MARZIO Dolo eventuale e colpa cosciente, distinguere rimane difficile	268
MAURIZIO D'ORTA Come il seme dicotiledone ... le « <i>duae positiones</i> » dello « <i>studium iuris</i> ». Nota sulla dicotomia « <i>ius publicum-ius privatum</i> » (D. 1.1.1.2, Ulp. 1 <i>inst.</i>)	279
ELIO DOVERE <i>Ius principale e vera religio</i> : il primo Codice, le rubriche conclusive, il <i>rebaptisma</i>	313
FRANCESCO FASOLINO L'affidamento dei figli a Roma	321
GIOVANNI B. FERRI Il silenzio e le parole nella cultura del civilista	335
GIUSEPPE FERRI Jr Variazioni in tema di disciplina del finanziamento, etica e religione	362

	<i>pag.</i>
LORENZO FRANCHINI A proposito di un famoso caso di frode a Siracusa (per una rilettura di Cicero- ne, <i>de officiis</i> , 3.14.58-60)	368
PAOLO GARBARINO Sulle tracce dei doveri del <i>pater</i> . Brevi riflessioni sulla <i>patria potestas</i> in età tar- doantica	384
GIUSEPPE GILIBERTI Ideologie imperiali	400
VINCENZO GIUFFRÈ I “veteres” e le “res”	414
FAUSTO GIUMETTI I <i>senatusconsulta</i> di età giulio-claudia in materia di retribuzione forense	433
FRANCA LA ROSA Due testi per la storia del <i>pignus</i>	451
LUIGI LABRUNA Un tema «senza tempo»: il «difficile rapporto» tra il giudice e la legge. Qualche riflessione a proposito di un recente volume	453
RENZO LAMBERTINI D. 36.2.27 pr: un <i>lapsus</i> di Cervidio Scevola?	462

II TOMO

PAOLA LAMBRINI Il dolo tra Grecia e Roma	469
GIOVANNI LUCHETTI <i>Minima de legitimatione et de nuptiis</i>	482
FRANCESCO LUCREZI Dalle Dieci parole ai Dieci comandamenti: ebraismo, cristianesimo e la codifi- cazione dei precetti	492
ALBERTO MAFFI Sul trapezítico di Isocrate (Or. XVII)	501

	<i>pag.</i>
ARRIGO D. MANFREDINI Veturia Coriolani Mater. Da Livio a Boccaccio alla <i>tapisserie</i> del tardo Seicento	518
VINCENZO MANNINO Il «bene comune»: tra precedente storico e attualità	526
CARLA MASI DORIA Le vicende e i processi di Albucio Silo tra retorica e diritto	537
ANTONINO METRO La rilevanza giuridica del bacio nel mondo romano	559
LAURA MOSCATI Savigny e l'Italia: vent'anni dopo	565
ILARIA PAGNI Linee e percorsi della tutela dei diritti tra effettività della tutela e ricerca del 'rito ideale'	571
ANTONIO PALMA La clausola generale di buona fede in senso oggettivo: tipicità e fluidità di una regola. Profili di comparazione	584
MARIO PALMA Azione amministrativa e diritti fondamentali: il problema della libertà religiosa	603
MASSIMO PANEBIANCO e ANNA LISA VERDECCHIA Il BRICS 2007-2012 nella tradizione romanistica degli "stati-impero"	611
CARMEN PENNACCHIO <i>Actuarius</i> e <i>actarius</i> . Non solo questione linguistica ma esempio di professionalità "moderna". Sezione prima	634
ROBERTO PESSI Il mercato del lavoro: profili economici e normativi. Le prospettive di sviluppo	676
GIANFRANCO PURPURA <i>Ἀποκρίματα Severi et Caracallae</i> del 16/20 marzo 200 d.C. (P.Col. VI, 123): una sintesi	684
ALFONSO QUARANTA La laicità dello Stato	719

	<i>pag.</i>
SALVO RANDAZZO <i>Collegium poena teneatur</i> . Per una verifica del principio « <i>societas delinquere non potest</i> » nel diritto associativo tardo antico	743
FRANCESCA REDUZZI MEROLA I corpi dei nemici politici durante le guerre civili	763
PIETRO RESCIGNO L'autonomia dei privati	768
FRANCESCO RINALDI Aspetti problematici di una tutela del consumatore come «contraente debole»	778
CESARE RUPERTO Legalità costituzionale e mezzogiorno d'Italia	814
FERNANDO SANTOSUOSSO Nuove famiglie e tutela delle generazioni	821
GAETANO SILVESTRI I diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale italiana: bilanciamenti, conflitti e integrazioni delle tutele	838
LAURA SOLIDORO MARUOTTI 'Napoletanità' e diritto	845
ROMANO VACCARELLA I confini della giurisdizione (tra giudice ordinario e giudice amministrativo)	865
PATRIZIA GIUNTI Il matrimonio romano tra <i>res facti</i> e regolamentazione legislativa	879

Civitas et civilitas
STUDI IN ONORE
DI
FRANCESCO GUIZZI

Tomo II

a cura di Antonio Palma



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

© Copyright 2013 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-348-8884-1 (Due tomi indivisibili)

Volume pubblicato con il patrocinio scientifico del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Comitato scientifico promotore:

Mario Caravale, Lucio De Giovanni, Antonio Palma, Valeria Carro, Giacomo De Cristofaro, Maurizio d'Orta, Francesco Antonio Genovese, Mario Midiri.

Referee:

Francesco Paolo Casavola, Lucio De Giovanni, Aldo Loiodice, Antonio Palma.

Composizione: CDR - Sistemi stampa di Maria Angela Roviera - Torino

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

ἈΠΟΚΡΙΜΑΤΑ SEVERI ET CARACALLAE
DEL 16/20 MARZO 200 d.C. (P.COL. VI, 123):
UNA SINTESI*

di Gianfranco Purpura

Il P. Col. 123, proviente dal Fayum, probabilmente da Tebtynis, era stato redatto ad Alessandria dopo il 16 marzo del 200 d.C., secondo la nuova lettura di Youtie delle ll. 21 e 40¹, e prima del 20 marzo². Acquistato nel 1930, oggi si trova nella Butler Library della Columbia University di New York e fin dal momento della pubblicazione, nel 1954, ha attirato l'attenzione degli studiosi, in particolare degli storici del diritto, per i numerosi e complessi problemi giuridici che suscitano le tredici risposte (ἀποκρίματα) di Settimio Severo e Caracalla, pubblicate in tre diversi elenchi nel portico del ginnasio di Alessandria ed unificati, copiandoli sul *recto* di un unico supporto papiraceo, già logoro e tarlato nel momento dell'utilizzazione, forse qualche tempo dopo la sua fabbricazione. La spaziatura dei caratteri alle ll. 31 (φρ ο ντ[ί]σουσιν); 42 (ἄλ λους) e 56 (πεί θ [ο]υ), resa necessaria da macchie, imperfezioni o addirittura da fori preesistenti sul supporto scrittorio, denota infatti l'uso di un rotolo in bianco non nuovo, da parte di uno scriba certamente esperto, che predilige le legature (l. 1: <προ>τεθέντων; l. 11: Ἀρτεμιδώρω; l. 12: πίθεσθαι; l. 19: ὑπὲρ ἄλλων; l. 59: πρὸς τοὺς; e così via), ma che non di rado è poco accurato (cfr. i caratteri pasticciati alla fine della l. 16; κελεύ'σι', con la parte finale del termine inserita interlinearmente, sopra la l. 17; lo scambio di τ per δ alla l. 26; διατοχὴν = διαδοχὴν, per errore ortografico; ed esattamente all'inverso alla l. 47 per Πλαυδιανὸς; la dimenticanza della iota alla l. 52: Ἀπολλων<ί>ου) o ricorre a iotacismi (ad es.: ll. 12; 20; 23; 55) e talvolta erra sulla lunghezza delle vocali greche (ο invece di ω alle ll. 20 e 41) o sulla grafia alla l. 15: σαι, corretto in σε)³.

Si tratta infatti di copie (ἀντιγραφαί) di ἀποκρίματα, realizzate rispecchiando la modalità di affissione, forse in diverse tavolette lignee o fogli di papiro, ripetutamente evidenziata alle ll. 1; 21 e 40⁴.

* Il presente articolo, che dedico a Francesco Guizzi, fa parte di un contributo su "Le costituzioni imperiali nei papiri e nelle epigrafi" nell'ambito di un progetto PRIN 2008.

¹ H. YOUTIE-A.A. SCHILLER, *Second Thoughts on Columbia Apokrimata (P.Col. 123)*, CE, 30, 1955, 327-345. Youtie, diversamente dall'*editio princeps* (cfr. *apparatus*), legge alla l. 21: ἴθ' ὁμοίως, equivalente al 19 del mese di Phamenôth (= 15 marzo); e alla l. 40: κ̄ ὁμοίως, cioè al 20 (= 16 marzo).

² Lo si desume dalla data del 24 del mese di Phamenôth (= 20 marzo) della *subscriptio* del secondo ἀπόκριμα del P. Ahm. 63, non inserito nel P.Col. 123. H. YOUTIE, *Second Thoughts*, cit., 334. *Infra* nt. 9.

³ Così H. YOUTIE, *Second Thoughts*, cit., 329, che considera σαι, l'equivalente fonetico di σε; W.L. WESTERMANN, in P. Col. 123, 4 e s., invece leggeva σου, corretto in σε, ma ad un buon ingrandimento l'alfa di σαι sembra evidente e del tutto analoga alle altre che la precedono nella medesima linea.

⁴ L'*inscriptio* del papiro ἐν Ἀλεξανδρείᾳ è posta dagli edd. fuori della numerazione delle linee di scrittura

La natura dell'intero documento e delle singole risposte è molto dibattuta, a partire dallo stesso termine ἀποκρίματα, che differisce da ἀντιγραφάι (*rescripta*) o da ὑπογραφαί (*subscriptiones*). Riferendosi ad un diritto lontano dal nostro e connotato come una sorta di “diritto dialogato”⁵, sembra che si tratti di risposte rilasciate *de plano*, e non *pro tribunali*, favorite da un contatto con la popolazione che il viaggio degli imperatori in Egitto certamente consentiva. Nel noto testo di Ulpiano sulle costituzioni imperiali si allude a delle *interlocutiones de plano*, che sono state accostate agli ἀποκρίματα⁶ e avrebbero dovuto, non necessariamente, essere esitate nell'immediato dalla cancelleria, anche se relative a dei resoconti stenografici “autentici” di *responsa* orali emessi in pubblica udienza⁷.

I tredici pareri imperiali, dopo l'*inscriptio* da attribuire ad un'unica mano, ma redatta in due diversi momenti⁸, sono:

1. Ad Ulpio Eraclano, detto anche Callinico (ll. 5-7).
2. Ad Artemidoro, detto anche Achille (ll. 8-10; cfr. anche P. Amh. 63, ll. 4-6⁹).
3. Agli Aurelii Artemidoro, Anubione ed ad altri (ll. 11-12).

e per non creare confusione Youtie nella *cura secunda* ha ritenuto opportuno mantenere la numerazione delle linee di scrittura fissata soprattutto da Westermann nell'*editio princeps*. Cfr. H. YOUTIE-A.A. SCHILLER, *Second Thoughts on Columbia Apokrimata*, cit., 328 e 332.

⁵ F. CASAVOLA, *Diritto dialogato in P.Col. 123*, in *Labeo*, I, 1955, 90-97.

⁶ D. 1, 4, 1: *Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit, vel cognoscens decrevit, vel de plano interlocutus est, vel edicto praecepit, legem esse constat*.

⁷ V. MAROTTA, *La legislazione imperiale. Forme e orientamenti*, in T. SPAGNOLO VIGORITA-MAROTTA, *Storia di Roma*, II, 3, 1992, 145 nt. 300. Prevalente è l'opinione che ἀπόκριμα sia sinonimo di *scriptio* (A.A. SCHILLER, in P.Col. 123, 42 ss.; F. CASAVOLA, *Diritto dialogato*, cit., 90 ss.; W. WILLIAMS, *The Libellus Procedure and the Severan Papyri*, in *JRS*, 64, 1974, 88; F. MILLAR, *The emperor in the Roman World*, London 1977, 244 ss.); diversamente N. LEWIS, *The Michigan-Berlin Apokrimata*, CE, 51, 1976, 323 ss.; ID., *The imperial Apokrimata*, in *RIDA*, 25, 1978, 261 ss., ha ritenuto che il termine abbia avuto uno specifico significato tecnico. Pur indicando dal III sec. a.C. la risposta data ad una ambasceria, esso acquisì nel II sec. d.C. il senso di *responsum* dato per iscritto o oralmente, diverso però dalle *subscriptiones*, mantenendo il carattere di sintetica risposta alle richieste dei privati. Si identificerebbe con l'*apóphasis* e si distinguerebbe dal *decretum*, emesso dopo l'audizione delle parti, poiché quest'ultimo richiedeva la presenza dei contendenti nella sede giudiziaria, diversamente dagli ἀποκρίματα che avrebbero potuto essere pronunciati anche in assenza di coloro che avevano presentato le petizioni. J.-P. CORIAT, *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat*, Roma 1997, 91 ss., ritiene invece che gli ἀποκρίματα fossero sempre pronunciati alla presenza dei destinatari, autorizzati poi a ritirare presso la cancelleria imperiale una copia della decisione, confermata dalla affissione. D. NÖRR, *Apokrimata Apokrimaton*, Proceedings of the XVIth. International Congress of Papyrology, Chico 1981, 593 ss., è dell'avviso che gli ἀποκρίματα non possano essere sempre identificati con le *interlocutiones de plano*. L'opinione che siano da identificare con il resoconto stenografico di *responsa* orali emessi in pubblica udienza è dunque diffusa e ora è da R. HAENSCH, *Apokrimata und Authentica. Documente römischer Herrschaft in der Sicht der Untertanen, in Herrschen und Verwalten. Der Alltag der römischen Administration in der Hohen Kaiserzeit*, Köln-Weimar-Wien 2007, 215 ss., connotata dalla caratteristica dell'autenticità.

⁸ La grafia del secondo testo interpolato nell'*inscriptio*, anche se assai meno posata e ridotta, sembra essere la medesima della restante parte del documento. Ciò non sembra essere stato finora rilevato, ma la somiglianza di numerosi caratteri appare abbastanza evidente (cfr. ad esempio, l'alfa, la lettera xi, la ni, il carattere kappa, ecc.).

⁹ Il P. Amh. 63 contiene due ἀποκρίματα di Settimio Severo e Caracalla. Uno (ll. 4-6) allo stesso Artemidoro, detto anche Achille con la medesima data del P.Col. 123, l'altro ad un ignoto, figlio di Eudemone, pubblicato il 20 marzo 200 d.C. (ll. 8-12 = OLIVER 239).

4. A Cil...dis¹⁰ detto anche Mida, attraverso Filocrate, (suo) figlio (ll. 13-17).
5. A [Ma]thalge¹¹, (figlia) di Ambrelo, attraverso (suo) figlio Abdomanco (ll. 18-20).
(... ..)
6. Ad Apollon, (figlio) di Arnectote ed ad altri (ll. 22-24).
7. Ad Aurelio Sarapione (ll. 25-27).
8. A Proclo, (figlio) di Apollonio (ll. 28-34).
9. A Cronio, (figlio) di Eraclide (ll. 35-39).
(... ..)
10. A Dioscoro, (figlio) di Efestione, a Piesis, (figlio) di Osiris, ed ad altri (ll. 41-44).
11. Ad Isidoro, (figlio) di Dione (ll. 45-51).
12. Ad Isidoro, detto anche Eraclide, attraverso Apollonio (ll. 52-56).
13. A A[bd]elathe¹², (figlia) di Ocereno (ll. 57-60).

ἐν Ἀλεξανδρείᾳ¹³
 Ἀντίγραφα ἀποκριμάτων <προ>τεθέντων ἐν τῇ στοᾷ
 τοῦ γυμνασίου ἡ (ἔτους) Φαμενώθ ιη· Ἀυτοκράτωρ Καῖσαρ Λούκιος
 [Σεπ]τίμιος Σεουήρος Εὐσεβῆς Περτίναξ Ἀραβικὸς Ἀδιαβηνικὸς Παρθικὸς Μέγιστος
 Σεβαστὸς καὶ Ἀυτοκράτωρ Καῖσαρ Μάρκος Αὐρήλιος Ἀντωνῖνος Σεβαστὸς

IN ALESSANDRIA

(Prima mano:) Copie di risposte pubblicate nel portico del
 ginnasio. 14 marzo 200 d.C. (Seconda mano, del medesimo scriba): L'imperatore Cesare Lucio
 Settimio Severo Pio Pertinace Arabico Adiabenico Partico Magno
 Augusto e l'imperatore Cesare Marco Aurelio Antonino Augusto.

I

(ll. 5-7)

Οὐλίπῳ Ἡρακλάνῳ τῷ καὶ Καλλινίκῳ
 τὰς ἐπιβληθείσας Ἀλεξανδρεῦσι ἢ Αἰγυπτίοις ζημί-
 ας τῇ δωρεᾷ χρόνον προσαγα[γόν]τες ἀνήκαμεν

¹⁰ Κιλλιηνός, nome egizio, secondo E. SEIDL, *Rechtsgeschichte Ägyptens als römischer Provinz*, Sankt Augustin 1973, 32.

¹¹ L'integrazione del nome è stata proposta da C.B. WELLES, in *AJPh*, 77, 1956, 84-88.

¹² L'integrazione anche di questo nome è stata proposta da C.B. WELLES, *op. cit.*, 84-88.

¹³ La prima linea di scrittura: ἐν Ἀλεξανδρείᾳ non è stata computata nell'*editio princeps*. Per non mutare la numerazione delle linee, divenuta tradizionale, si mantiene il computo che dunque inizia dalla successiva.

Ad Ulpio Eraclano, detto anche Callinico:
revocammo le pene imposte sugli alessandrini o gli egizi
quando annunciammo un tempo definito.

Il primo parere, rilasciato a Ulpio Eraclano, soprannominato Callinico, sembra riferirsi ad un cittadino romano di origine greca, forse un funzionario o un veterano beneficiario o discendente da un avvantaggiato con la concessione della cittadinanza, che chiedeva, in seguito ad un condono fiscale o a un'amnistia criminale¹⁴, con un termine di scadenza entro il quale effettuare l'autodenuncia, se avrebbero dovuto essere considerate rimesse le penalità originariamente previste per gli alessandrini o gli egizi.

La prioritaria questione di diritto che condiziona l'esegesi del testo è se esso si riferisca a una sorta di amnistia criminale o a una sanatoria fiscale con condono delle multe (o *poenae*) pecuniarie originariamente previste, e non probabilmente del debito, in tutto o in parte. Infatti il termine ζῆμια (ll. 6-7), equivalente a *multae* o *poenae*, non consente di risolvere il problema con certezza.

Considerando tuttavia che "the amnesty was a restoration of civic rights and not a remission of fines"¹⁵ – prevista nel P. Col 123 alla l. 6 – e che i possibili effetti dell'amnistia concessa alla comunità palestinese in seguito alla morte di Nigro nel 194 d.C. erano ormai lontani, né sembrano essere stati relativi agli alessandrini o agli egizi, l'opinione prevalente si è orientata ad interpretare il primo ἀπόκριμα come un soluzione di una questione fiscale, forse relativa a debiti arretrati per la concessione di terre pubbliche, conseguente ad una sanatoria con un termine di scadenza, tale da suscitare qualche perplessità relativa al contestuale condono delle pene pecuniarie originariamente previste.

Un rescritto degli imperatori Marco Aurelio Antonino e Lucio Vero aveva già deciso in favore di un pupillo di condonare "*poenam commissi, si intra diem trigensimum vectigal intulisset*"¹⁶. Dunque il problema, che nel P. Col 123 non sembra riguardare direttamente cittadini romani, come sarebbe avvenuto se invece si fosse trattato di una amnistia, anche se ad uno di essi era destinato, concerneva l'estensione agli alessandrini, forse a tutti gli *ellenes* o agli abitanti della *chora*, di un beneficio e di un principio già esteso ai *cives*, in caso di tempestivo versamento del debito fiscale entro il termine previsto per il condono, senza l'aggravante di alcuna ulteriore sanzione.

¹⁴ Non sembra che si possa accogliere la congettura – prospettata però per escluderla – di W.L. WESTERMANN, *op. cit.*, 15, che si tratti dell'amnistia in seguito alla rivolta di Pescennio Nigro del 194/5 d.C. Sulle amnistie imperiali nel II/III sec. d.C. cfr. C. MINELLI, *Le amnistie imperiali nel III secolo*, in *Amnistia, perdono e vendetta nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano 1998, 137 ss. Un'amnistia generale sembra che sia stata concessa da Settimio Severo e Caracalla nel 200, invece del 202 d.C. [N. LEWIS, *Merismos ton anakechorekoton. An Aspect of the roman oppression in Egypt*, in *JEA*, 23, 1937, 66; V. ARANGIO RUIZ, in *Gnomon*, 28, 1956, 189; W.L. WESTERMANN, *op. cit.*, 15 nt. 17; cfr. P. Cattaoui II, ll. 6-8 (= SB 4284), indirizzato ad uno stratega nel 207, da due fuggitivi, che desiderando tornare nelle terre pubbliche loro assegnate, invocavano i numerosi favori concessi in occasione della visita in Egitto dagli imperatori Severo ed Antonino].

¹⁵ A.A. SCHILLER, in *Apokrimata*, 52.

¹⁶ D. 39, 4, 7, 1 (Papirio Giusto 2 *de constitutionibus*).

II

(II. 8-10)

Ἄρτεμιδώρ[ω] τῷ καὶ Ἀχιλλῷ.
 τοῖς ἐγνωσμένοις συνκαταθέμενος βραδέως
 μέμφη τὰ δόξαντα·

Ad Artemidoro, detto anche Achille:
 essendoti conformato alle decisioni rese, troppo tardi
 impugni le cose valutate.

Il destinatario del secondo parere sembra essere un greco, forse un alessandrino, a giudicare dal nome molto comune. Ma è certamente il medesimo personaggio, con lo stesso soprannome, il destinatario di uno dei due ἀποκρίματα, conservati nel P. Amh. 63, che tramanda un testo rimasto immutato¹⁷ nella sua trasmissione nello spazio e nel tempo¹⁸.

La questione di diritto proposta e risolta con la sintetica risposta imperiale sembra essere di un certo interesse – non cioè relativa ad una banale tardiva impugnazione respinta dall'imperatore per scadenza del termine per appellare, come comunemente ritenuto¹⁹ – bensì concernente il rigetto di una supplica in seguito ad intervenuta accettazione di sentenze (l. 9: τοῖς ἐγνωσμένοις)²⁰, in conseguenza di comportamenti concludenti del richiedente (l. 9: συνκαταθέμενος). La preclusione di ogni successiva impugnazione risulta disposta in un rescritto del 294 d.C.²¹, per il caso del soccombente che, dopo la sentenza, avesse chiesto prima una dilazione del pagamento e poi interposto appello; ma anche in un testo di Papiniano²², ha rilevato Orestano, si è riscontrato un caso in parte analogo

¹⁷ Al punto da chiarire un dubbio nella lettura della l. 5 del P. Amh. 63 (μέμφητα ... = P. Col 123, l. 10: μέμφη τὰ δόξαντα), con una soluzione già proposta da Mitteis in MChr. 376 e respinta da K. Hannenstad, *Classica et Mediaevalia*, 6, 1944, 112 nt 6; W.L. WESTERMANN, *op. cit.*, 16 nt. 18.

¹⁸ Il P. Amh. 63 proviene da Ashmunên (Hermopolis); il Col. 123, forse da Tebtynis, anche se era stato redatto ad Alessandria. La datazione del P. Col. sembra essere compresa tra il 14 ed il 16 marzo del 200; quella dell'Amh. certamente posteriore. Il secondo ἀπόκριμα dell'Amh., privo di ulteriori confronti, reca infatti la data del 24 marzo del medesimo anno, ma la titolatura imperiale è sommaria ed induce a pensare alla redazione di una copia posteriore. La titolatura del P.Col. 123, frettolosamente interpolata, rivela comunque qualche imprecisione, notata da J. GAUDEMET, in *RHD*, 33, 1955, 478 nt. 1: per Settimio Severo dopo *Pertinax* avrebbe dovuto essere inserito *Sebastos*, che invece è stato aggiunto alla fine; per Caracalla invece avrebbe dovuto esservi menzione dell'omesso titolo di *Eusebēs* prima di *Sebastos*.

¹⁹ Così, ad esempio, A.A. SCHILLER, in *Apokrimata*, 55; F.P. CASAVOLA, *Diritto dialogato*, cit., 93; OLIVER 227, 457; ma non H.J. WOLFF, in *ZSS*, 73, 1956, 414 e E. SEIDL, *Rechtsgeschichte Ägyptens*, cit., 38. L'altro imperatore, Caracalla, era a quell'epoca appena un giovanetto di tredici anni (F.P. CASAVOLA, *Diritto dialogato*, cit., 91; P. DE FRANCISCI, *Rec. a Westermann W.L. e Schiller A.A., Apokrimata*, in *Iura*, VI, 1955, 185).

²⁰ Non è del tutto chiara la ragione dell'impiego del plurale, se cioè si riferisca a più gradi successivi di giudizio, costituendo la petizione in tal caso una *supplicatio* all'imperatore, o a più procedimenti interconnessi. La laconicità al riguardo non consente alcun approfondimento del problema, non affrontato in dottrina.

²¹ C. 7, 52, 5: *Ad solutionem dilationem petentem adquevisse sententiae manifeste probatur, sicut eum, qui quolibet modo sententiae adqueverit. nec enim instaurari finita rerum iudicatarum patitur auctoritas*; M. Kaser, K. KACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², München 1996, 507 nt. 45.

²² D. 2, 14, 40, 1 (Papinianus 1 resp.): *Qui provocavit, pactus est intra diem certum pecunia, qua transegerat, non soluta iudicatis se satisfacturum: iudex appellationis nullo alio de principali causa discussa iustam conventionem velut confessi sequetur.*

dal quale si può ricavare la conclusione che l'“ipotesi di cui al rescritto di Diocleziano potesse trovare attuazione anche nell'età dei Severi”²³. E proprio Papiniano si ritiene sia stato presente alle udienze imperiali in Egitto, insieme a Plauziano, contribuendo in qualche caso alla soluzione dei quesiti proposti con riforme di rilievo, come quella nota della *longi temporis praescriptio*²⁴. La circostanza che il parere sia a noi pervenuto anche attraverso una seconda copia da Ermopoli, posteriore nel tempo ma apparentemente identica²⁵, indurrebbe a presumere, secondo Seidl, che la decisione imperiale sia stata valutata alquanto rilevante già dai contemporanei²⁶.

III

(Il. 11-12)

Αὐρηλίοις Ἀρτεμιδώρῳ καὶ Ἀνουβίῳ καὶ ἄλλοις.
τοῖς ἐγνωσμένοις πίθεσθαι.

Agli Aurelii Artemidoro, Anubione e ad altri:
da compiere in conformità alle opinioni rese.

Il terzo ἀπόκριμα, indirizzato a due soggetti greco-egizi romanizzati e ad altri non meglio determinati, ha indotto a ritenere che tra i richiedenti non vi fosse alcuna ragione che legittimasse una diversità di trattamento²⁷. “L'incresciosa brachilogia”²⁸ della secca risposta, ridotta a sole tre parole, si giustificerebbe non solo per equiparare i postulanti, ma anche perché il caso si presentava analogo al precedente. Infatti in entrambi si alludeva a decisioni alle quali gli appellanti avrebbero dovuto attenersi, ma che probabilmente erano state già accettate. Westermann, Schiller, De Francisci ed altri²⁹ propendono a riferire i suddetti pareri a decisioni relative a ispezioni amministrative, desumendone la presenza dalla ricorrenza documentale dell'espressione τὰ ἐγνωσμένα ἐξ ἐπισκέψεως di uso frequente in età tolemaica; Arangio Ruiz³⁰, rilevandone la rarità in età romana, preferisce piuttosto pensare a richieste di riapertura di processi, in via di appello o di libera *cognitio* imperiale, già definiti di fatto, per il comportamento concludente dei ricorrenti, come sopra ipotizzato.

²³ R. ORESTANO, *L'appello civile in diritto romano*, Torino 1953, 363.

²⁴ BGU I, 267 del 30 dicembre 199; altra copia successiva al 207 d.C. in P.Strasb. I, 22 con la data però del 19 aprile 200 d.C. Per la presenza di Papiniano cfr. M. MASSEI, *Le citazioni della giurisprudenza classica nella legislazione imperiale*, in *Scritti Ferrini*, Milano 1946, 420; G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, II, Milano 1963, 118 e 127-128; D. NÖRR, *Die Entstehung der longi temporis praescriptio. Studien zum Einfluss der Zeit im Recht und für Rechtspolitik in der Kaiserzeit*, Köln-Opladen 1969, 74 ss.; cauto A.A. SCHILLER, *Provincial cases in Papinian*, in *Acta Iuridica*, 1958, 221-242 = *An American Experience in Roman Law*, Göttingen 1971, 126-147, che non menziona gli ἀποκρίματα; T. HONORÉ, *Emperors and Lawyers*, Londra, 1981, 59-69; J.-P. CORIAT, *Le prince législateur*, cit., 387 e s.

²⁵ P. Amh. 63 = M. Chr. 376.

²⁶ E. SEIDL, *Rechtsgeschichte Ägyptens*, cit., 38.

²⁷ A.A. SCHILLER, in *Apokrimata*, cit., 56.

²⁸ V. ARANGIO RUIZ, *op. cit.*, 190.

²⁹ P. DE FRANCISCI, *op. cit.*, 186.

³⁰ V. ARANGIO RUIZ, *op. cit.*, 190.

IV

(Il. 13-17)

Κιλ.[...]δῖς τῶ καὶ Μίδα διὰ Φιλοκράτους υἱοῦ.
 ὥσπερ ἀνατραπήναι τὴν πράσιν τῶν ὑποθη-
 κῶν οὐ δικαίως ἀξιοῖς οὕτως ἀπολαβεῖν σε [[σαι]]
 τὴν νομὴν τῶν χωρὶς συνβάσεως κατεχομένων
 πρὸς βίαν χωρίων ὃ ἡγούμενος τοῦ ἔθνους κελεύει·

A Cil...dis, detto anche Mida, attraverso il figlio Filocrate:
 in quanto ritieni che la vendita delle ipoteche
 sia ingiustamente annullata, il prefetto della provincia pubblicherà
 l'ordine che tu rientri nel possesso dei lotti sottratti
 con forza senza accordo.

Il quarto ἀπόκριμα sembra essere stato presentato da un figlio, per conto di un padre di nazionalità incerta, forse un egizio³¹, al quale l'imperatore risponde con un parere dibattuto tra coloro che si sono cimentati nella non agevole esegesi del testo – nonostante la minuta analisi di esso compiuta da Schiller³², che propone tre diverse ipotesi con alcune varianti – al punto da costringere A. D'Ors ad esclamare: “tantas interpretaciones como cabezas!” e a aggiungere tuttavia: “creo que esta que voy a dar hace el número 10”³³. Dal contributo di D'Ors ad oggi il numero delle supposizioni si è ulteriormente accresciuto inducendo alla cautela, manifestata da De Francisci: «ricostruire la fattispecie di fatto appare a me molto arduo»³⁴.

Il reclamo riguardava la vendita di parte delle proprietà ipotecate (l. 16: τὴν νομὴν τῶν ... κατεχομένων... χωρίων), che il ricorrente voleva non rescissa, come sembra fosse stata³⁵. L'imperatore, in conformità a tale richiesta³⁶, assicurava che un ἡγούμενος τοῦ ἔθνους, non nominativamente indicato³⁷, avrebbe provveduto affinché il ricorrente venisse immesso nel possesso delle terre detenute “con forza senza accordo” (ll. 16-17: χωρὶς συνβάσεως ... πρὸς βίαν).

È sulla figura del ricorrente che non vi è stata intesa: il debitore, il creditore o un terzo acquirente che non fosse riuscito ad ottenere il possesso di un “fondo, rimasto al debitore o al creditore o anche ad un terzo”³⁸. La vendita poi avrebbe potuto essere stata effettuata

³¹ Un arabo per E. SEIDL, *Rechtsgeschichte Ägyptens*, cit., 1973, 39.

³² P. DE FRANCISCI, *op. cit.*, 186.

³³ A. D'ORS, *Notulas sobre los Apokrimata*, in *Symbolae Taubenschlag*, III, 1956, 84.

³⁴ P. DE FRANCISCI, *loc. ult. cit.*

³⁵ Così, seguendo l'interpretazione di F. CASAVOLA, *Diritto dialogato*, cit., 95-96.

³⁶ Diversamente da Casavola, altri riferiscono οὐ δικαίως alla richiesta del postulante e non all'annullamento della vendita delle ipoteche, ribaltando così la decisione imperiale.

³⁷ Anche alle ll. 50-51 il governatore d'Egitto in carica non è espressamente nominato, a differenza di quanto accade per il prefetto del pretorio Fulvio Plauziano (ll. 46-47: ...Φούλουϊος Πλαυδιανὸς ὁ κράτιστος ἑπαρχὸς τῶν στρατοπέδων καὶ οἰκεῖος ἡμῶν ...) e ciò avrebbe potuto essere poco cortese, se l'alto funzionario fosse stato presente. Per tale ragione si è supposto che la carica di prefetto d'Egitto fosse temporaneamente vacante.

³⁸ P. DE FRANCISCI, *op. cit.*, 186.

prima della scadenza del debito o dopo. Dalla combinazione di tutte queste varianti dipende la dubbia ricostruzione della fattispecie concreta.

Un'ipotesi – tra le tante varianti possibili ricavabili da papiri³⁹ o da testi della compilazione giustiniana⁴⁰ – si fonda sul presupposto che il ricorrente sia un terzo acquirente di una parte dei terreni ipotecati, che si è visto annullare l'acquisto in seguito ad un tardivo adempimento del debitore ipotecario. Ciò avrebbe determinato l'ingiusto annullamento della vendita e lo spossessamento violento del terzo acquirente. In P. Oxy. 653 (= M. Chrest. 90), ad esempio, in seguito ad un tardivo adempimento, un debitore ottenne dal prefetto del 160-162 d.C. la sospensione *in extremis* della vendita dei beni ipotecati e sul punto di essere venduti⁴¹.

Se invece si fosse proceduto alla vendita ed ottenuto, in conseguenza del ritardato pagamento, un ingiusto annullamento, il terzo acquirente avrebbe potuto fondatamente chiedere la cancellazione del provvedimento e sarebbe spettato al futuro governatore, in quel momento vacante, emanare il relativo atto volto al recupero dal precedente proprietario, debitore ipotecario inizialmente inadempiente, del possesso dei lotti di terra, sottratti con violenza senza alcun accordo, come potrebbe essere avvenuto nel caso del quarto ἀπόκριμα.

Anche se tale ricostruzione appare la più plausibile, non sono escluse, come si è detto, altre possibilità.

Se ad esempio la vendita fosse avvenuta fraudolentemente ad opera del debitore prima dell'adempimento, il creditore avrebbe potuto essere un possibile reclamante.

Se invece la vendita si fosse verificata durante il possesso del creditore, anche il debitore, dopo l'adempimento tardivo, avrebbe potuto aver interesse a chiedere la rescissione di un'eventuale compera sopravvenuta.

Ma il testo, secondo l'interpretazione di Casavola – diversa da quella di David o di Oertel che, pur approdando a soluzioni diverse, intendono l'espressione ὡσπερ... οὕτως in senso avversativo e non comparativo⁴² – sembra piuttosto alludere ad una richiesta di cancellazione di un ingiusto annullamento di una vendita e interessato a ciò non poteva essere né il creditore, né il debitore, come nelle ipotesi immediatamente sopra prospettate, ma il terzo acquirente.

CJ. 8.13.3: *Imperatores Severus et Antoninus Maximo. Creditores, qui non reddita sibi pecunia conventionis legem ingressi possessionem exercent, vim quidem facere non videntur, attamen auctoritate praesidis possessionem adipisci debent. PP. k. mai Antonino A. II et Geta II cons.* (a. 205 d.C.) prospetta il caso non raro, risolto nel medesimo periodo di tempo degli ἀποκρίματα, dell'eventuale *vis* esercitata dai creditori ipotecari in caso d'inadempimento, escludendola, ma demandando l'ordinario conseguimento del possesso all'*auctoritas* del governatore.

Il caso del quarto ἀπόκριμα sembra essere stato più complesso e riguardare dunque,

³⁹ Indicati da A.A. SCHILLER, in *Apokrimata*, cit., 62 nt. 48 e 49: P. Berol. 11808 + P. Oxy. IX,1203 = SB 7339; P. Oxy. 653 = M. Chrest. 90; M. Chrest. 88; P. Ryl. II, 119.

⁴⁰ Indicati da P. DE FRANCISCI, *op. cit.*, 186: D. 20, 5, 13; 44, 3, 13; C. 8, 28, 1; 2; 4.

⁴¹ F. CASAVOLA, *Diritto dialogato*, cit., 96.

⁴² M. DAVID, *Ein Betrag zu P.Col. 123, 13-17*, in *Symbolae Taubenschlag*, I, Breslau-Warschau, 1956, 191-195 (= *Eos*, 48, 1956); F. OERTEL, *Zum Reskript des Septimius Severus vom Jahre 200 n. Chr.*, *P.Col. 123, 13-17*, in *JJP*, 11/12, 1957-1958, 51-57.

come si è proposto, un reclamo di un terzo acquirente per l'annullamento della vendita dei beni di un debitore ipotecario inizialmente inadempiente.

V

(Il. 18-20)

M[α]θάληγ Ἀμβρήλου διὰ Ἀβδομάνχου υἱοῦ.
ἀργύριον γυναῖκες δανίζεσθαι καὶ ὑπὲρ ἄλλων
ἐκτίνιν οὐ κωλύονται·

A M[a]thalge, figlia di Ambrelo, attraverso suo figlio Abdomanco:
alle donne non è vietato prendere denaro a mutuo e pagare
per conto di altri.

La questione di maggiore interesse suscitata dal quinto ἀπόκριμα concerne l'applicazione a una donna non romana, poco prima della concessione di Caracalla del 212 d.C., di un'interpretazione estensiva del SC Velleiano⁴³.

Come è noto, tale SC del 46 d.C. impose alle donne il divieto di *intercedere pro aliis*, cioè di garantire e comunque assumere obbligazioni nell'interesse altrui⁴⁴, *propter sexus imbecillitatem*⁴⁵. Un'interpretazione estensiva della giurisprudenza tendeva tuttavia a superare gli angusti limiti imposti da tale provvedimento del tempo di Claudio, ritenendo che la donna: "*si, dum vult Titio donatum, accepit a me mutuam pecuniam et eam Titio donavit, cessabit senatus consultum. Sed et si tibi donatura creditori tuo nummos numeravit, non intercedit: senatus enim obligatae mulieri succurrere voluit, non donanti: hoc ideo, quia facilius se mulier obligat quam alicui donat*"⁴⁶, non trattenendosi tuttavia dal manifestare il sarcastico commento finale.

Il rimedio giurisprudenziale, più che a superare il preconcetto maschilista della fragilità muliebre, mirava, in realtà, a superare l'ostacolo che finiva per interporsi agli affari a causa della crescente importanza assunta nel corso del tempo dall'elemento femminile⁴⁷.

Se tale punto di vista nell'età dei Severi prevaleva ormai per le cittadine romane, in

⁴³ V. ARANGIO RUIZ, *op. cit.*, 190. Sul SC Velleiano cfr. D. 16, 1 e C. 4, 29; H. VOGT, *Studien zum Sc. Velleianum*, Bonn 1952 e la lett. *ivi cit.*; S. SOLAZZI, *Alle fonti dell'exceptio senatus consulti Velleiani*, in *SDHI*, XIX, 1953, 321 ss. (= *Scritti di diritto romano*, VI, Napoli 1972, 651 ss.); J.C. VAN OVEN, *Le senatusconsulte Velleien et le P.Col. 123*, in *Labeo*, 1956, 85 ss.; D. MEDICUS, *Zur Geschichte der senatus consultum Velleianum*, Köln 1957; M. TALAMANCA, *La storia del senatoconsulto Velleiano*, in *Labeo*, I, 1958, 99 ss.; J. LALINDE ABADIA, *La recepción española del senadoconsulto Velleiano*, in *AHDE*, 41, 1971, 335-371; A. DIAZ-BAUTISTA, *L'intercession des femmes dans la législation de Justinien*, in *RIDA*, 30, 1983, 81-99; U. MÖNNICH, *Frauenschutz vor riskanten Geschäften. Interzessionsverbote nach dem Velleianischen Senatusbeschluss*, Köln 1999; F. THEISEN, *Die Bedeutung des SC Velleianum in der Rechtspraxis des Hochmittelalters*, in *ZSS*, 122, 2005, 103 ss.; P. BUONGIORNO-F. RUGGIO, *Per la datazione del senatus consultum Velleianum*, in *Rivista di Diritto Romano*, V, 2005, 1 ss.; P. BUONGIORNO, *Senatus consulta claudianis temporibus facta. Una palingesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)*, Napoli 2010, 357-362, con altra lett. cit.

⁴⁴ M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*³, Palermo 2006, 253 s.

⁴⁵ D. 16, 1, 2, 2 (Ulp. 29 *ad ed.*).

⁴⁶ D. 16, 1, 4, 1 (Ulp. 29 *ad ed.*).

⁴⁷ E. VOLTERRA, *Les femmes dans les inscriptions des rescripts impériaux*, Festschrift Zepos, Athen 1973, 717-724.

dottrina ha suscitato tuttavia sorpresa il fatto che l'imperatore lo abbia applicato con apparente indifferenza ad una provinciale, ma si è giustificato tale comportamento come un'ulteriore prova che, qualche decennio prima dell'estensione della cittadinanza da parte di Caracalla, il diritto romano finiva per costituire un modello generale, non sempre in conflitto con le pratiche locali; appariva invece culturalmente alquanto ambito dagli stessi provinciali come manifestazione di un superiore *status*⁴⁸. Pertanto lo scopo della disposizione non sarebbe stato quello di applicare forzatamente ad una straniera la regola elaborata in seguito all'emanazione del SC Velleiano, alla quale si alludeva, ma di ricorrere ai principi romani per eliminare un dubbio relativo alla capacità della donna nel diritto locale⁴⁹.

Altra questione suscitata dalla risposta imperiale è quella della persistenza del Velleiano in provincia. Secondo Van Oven⁵⁰, la cancelleria imperiale si sarebbe sforzata d'introdurre tale SC anche dopo la concessione della cittadinanza nel 212, tentando d'imporre l'incapacità d'*intercedere* alle nuove cittadine, le *Aureliae*. Ma i tentativi sarebbero cessati dopo il III e IV sec. d.C. e solo con le scuole d'Oriente e con Giustiniano, mediante la riforma del Velleiano nel Codice⁵¹ e la Nov. 134, si sarebbe tornati ad interdire alle donne di *pro aliis reae fieri*, per fornire all'apparenza un beneficio conseguente all'inveterata "*sexus infirmitas*"⁵².

ἰθ̄ ὁμοίως προετέθη ἐν τῇ αὐτῇ στοῶ:

15 (marzo). Similmente pubblicato nello stesso portico.

VI

(ll. 22-24)

[A]πόλλωνι Ἀρνεκτώτου καὶ ἄλλ[ο]ις·
αὶ περὶ τῶν ἐπισκέψεων κρίσις κοινῇ παρέσχεν
πρόνοιαν Αἰγυπτίοις·

Ad Apollon, figlio di Arnectote e ad altri:
le decisioni riguardanti le ispezioni (terriere) hanno
preso in considerazione imparzialmente gli egizi.

È merito di Youtie avere congetturato, più che letto, la data (l. 21: ἰθ̄) del 15 marzo, che consente di ipotizzare che la triplice partizione del lungo testo (alle ll. 3; 21 e 40) derivi dall'aver lo scriba copiato gli ἀποκρίματα di tre giorni in stretta successione.

⁴⁸ J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, *La règle du droit dans l'Égypte romaine*, Proceedings of the twelfth Intern. Congress of Papyrology (Ann Arbor, 1968), Toronto 1970, 317-377.

⁴⁹ J.-P. CORIAT, *Le prince législateur*, cit., 380 s.; J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, *Droit officiel et traditions locales en Égypte sous la domination romaine (séminaire 1974-75)*, Paris 1976, 329-331.

⁵⁰ J.C. VAN OVEN, *op. cit.*, 88.

⁵¹ C. 4, 29, 22-25.

⁵² E. SEIDL, *Juristische Papyruskunde*, in *SDHI*, 33, 1967, 558 ss.; H. SARUDI-MENDELUVICI, *A Contribution to the Study of the Byzantine Notarial Formulas: The Infirmitatis Sexus of Women and the Sc. Velleianum*, in *BZ*, 83, 1990, 72-90.

Comunque sia, il sesto ἀπόκριμα è indirizzato a personaggi indeterminati, dei quali uno soltanto viene indicato come un greco-egizio. Infatti la lapidaria risposta concerne le periodiche ricognizioni terriere, ai fini della determinazione della tassazione, riguardanti proprio costoro.

L'interpretazione degli editori, in base alla quale le prime parole della risposta sarebbero da considerare come una sorta di titolo e la vera e propria massima avrebbe avuto come soggetto κρίσις κοινῆ, allusivo ad una decisione di carattere generale, è stata oggetto di revisione da parte di Youtie⁵³ che ha ritenuto, anche per il chiarissimo articolo αὐ posto proprio all'inizio della l. 23, che κρίσις stia, come sovente accade, per κρίσις<ε>ις ed il successivo παρέσχεν sia invece da intendere come un errore di scrittura per παρέσχον.

L'incertezza sul significato da attribuire alla forma avverbiale κοινῆ (in comune, comunemente, rispettivamente così Youtie e Schiller), è da Arangio Ruiz felicemente risolta interpretando il termine come "imparzialmente", ritenendo, in conformità all'indicazione dei lessici, che all'imperatore interessasse porre soprattutto in risalto tale caratteristica nelle decisioni concernenti la spinosa materia dell'imposizione tributaria in base alle ispezioni terriere⁵⁴.

VII

(Il. 25-27)

Αὐρηλίῳ Σαρ[α]πίωνι·
τὰς ἐε[ρ]ω[σ]ύνας ἐκ μητρῶου γένους εἰς διατοχὴν
κατέρχεσ[θ]αι πρώην ἐκωλύσαμεν

Ad Aurelio Sarapione:
recentemente vietammo che i sacerdoti dal lato materno
cadessero in successione.

La settima risposta del P.Col. 123, indirizzata ad un greco-egizio, romanizzato ed insignito della cittadinanza, è stata inizialmente riferita ai *bona materni generis*, in base alla lettura degli editori del papiro del termine γενο[μ]ένας, sottintendendo κληρονομίας, all'inizio della l. 26. Nel 178 d.C. il SC Orfiziano⁵⁵ aveva chiamato i figli a succedere alla propria madre a preferenza di chiunque, attribuendo la proprietà dei *bona materna*, ma non ancora dei *bona materni generis*, cioè dei beni comunque provenienti dal lato materno, pure se non direttamente dalla madre⁵⁶. E dunque, reagendo alla naturale tendenza a ricomprendere anche questi ultimi, l'imperatore avrebbe reiterato il divieto, che sarebbe stato superato solo dopo Costantino⁵⁷.

La revisione della l. 26 del P.Col. 123, operata da Youtie e generalmente accolta⁵⁸, del

⁵³ H. YOUTIE, *Second Thoughts*, cit., 335.

⁵⁴ V. ARANGIO RUIZ, *op. cit.*, 189 e s.

⁵⁵ D. 38, 17; C. 6, 57; I. 3, 4.

⁵⁶ M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*², Palermo 1994, 251 e 640.

⁵⁷ W.L. WESTERMANN, *op. cit.*, 20 e s.; A.A. SCHILLER, in *Apokrimata*, cit., 70 ss.; P. DE FRANCISCI, *op. cit.*, 186.

⁵⁸ H. YOUTIE-A.A. SCHILLER, *Second Thoughts*, cit., 336 s.; V. ARANGIO RUIZ, *op. cit.*, 189; H.J.

termine $\iota\epsilon[\rho]\omega[\sigma]\acute{\upsilon}\nu\alpha\varsigma$, e non $\gamma\epsilon\nu\omicron[\mu]\acute{\epsilon}\nu\alpha\varsigma$, e del termine $\delta\iota\alpha\tau\omicron\chi\eta\nu$, invece di $\delta\iota\alpha\langle\kappa\alpha\rangle\tau\omicron\chi\eta\nu$, consente oggi di riferire l'espressione ad un divieto già emanato di considerare ereditari i sacerdoti già detenuti da ascendenti di linea materna, modificando la precedente interpretazione.

Le cariche sacerdotali in Egitto furono particolarmente lucrative ed è a lungo attestata la trasmissione ereditaria di esse⁵⁹. La politica imperiale dell'età di Severi potrebbe quindi aver mirato a rendere intrasmissibili i sacerdoti dal lato materno, al fine di consentirne la vendita da parte dello stato al miglior offerente, per realizzare così lauti guadagni⁶⁰.

Facendo fulcro sullo *status* di cittadino romano, Oliver sostiene che la carica sacerdotale in questione non sia relativa ai culti egizi, ma greci; in tal modo potrebbe essere giustificata l'anomalia dell'impiego dell'espressione $\iota\epsilon\rho\omega\sigma\acute{\upsilon}\nu\alpha\iota$, "which is quite uncommon in official and popular language"⁶¹ in riferimento alle cariche sacerdotali indigene. Inoltre la decisione imperiale si porrebbe in evidente contrasto con il pressoché coevo §. 84 del *Gnomon*, ove si dichiara: "I privilegi sacerdotali possono essere conservati ad una figlia"⁶².

VIII

(Il. 28-34)

Π[ρ]όκλω Ἀπολλ[ω]νίου·
 τοὺς γεγραμμένους κληρονόμους, κἄν αἱ διαθήκαι
 π[ε]πλάσθαι λέγωνται, τῆς ν[ο]μῆς οὐκ ἔστιν
 δίκαιον ἐκβληθῆναι. φροντ[ί]σουσιν δὲ οἱ
 τὰ[ς] δίκας ἐπιτετραμμένοι καλέσαι τοὺς
 εὐ[θ]υνομένους εἴ γε τὸ πρᾶγμα ἔστιν ἐν τῇ
 τάξει τῶν διαγνώσεων·

A Proclo, (figlio) di Apollonio:
 non è giusto che gli eredi scritti (nel testamento)
 siano stati esclusi dalla ripartizione,
 anche se le disposizioni
 testamentarie si dice siano state falsificate.
 Gli incaricati delle controversie cureranno di citare
 coloro che sono accusati, sempre che la causa
 risulti iscritta nel ruolo dei processi.

WOLFF, *op. cit.*, 409; F. PRINGSHEIM, *Some Suggestions on P.Col. 123*, in *Symbolae Taubenschlag*, I, Breslau-Warschau 1956, 244 s.; J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, in Girard, Senn, 74; Oliver 232; E. SEIDL, *Rechtsgeschichte Ägyptens*, cit., 35. Non convinto, tuttavia, si dichiara V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)*. Una sintesi, Torino 2009, 145 nt. 242, che però non motiva la sua perplessità.

⁵⁹ H. YOUTIE-A.A. SCHILLER, *Second Thoughts*, cit., 336 e s.; V. ARANGIO RUIZ, *op. cit.*, 189.

⁶⁰ In tal senso anche H.J. WOLFF, *op. cit.*, 409 e F. PRINGSHEIM, *Some Suggestions on P.Col. 123*, cit., 244 s.

⁶¹ F. PRINGSHEIM, *Some Suggestions on P.Col. 123*, cit., 245.

⁶² E. SEIDL, *Rechtsgeschichte Ägyptens*, cit., 35; S. RICCOBONO JR., *Il Gnomon dell'Idios Logos*, Palermo 1950, 61 e 229.

Non è del tutto sicuro che il Proclo destinatario dell'ottavo ἀπόκριμα sia stato un cittadino romano, poiché è stata ritenuta sospetta l'omissione di un *praenomen* o di un *nomen*, anche se la questione sembra essere stata risolta in base alle disposizioni del diritto romano⁶³.

Il caso, dopo la revisione di Youtie e la nuova lettura del termine π[ε]πλάσθαι alla l. 30⁶⁴, in sostituzione di un originario τείλασθαι, che adesso implica un *testamentum falsum*, e non come in precedenza *perfectum*, sembra essere pertinente ad una questione ereditaria relativa ad *heredes scripti* in un testamento, ma che si vorrebbe privare del possesso in seguito al sospetto avanzato in merito alla sua falsificazione⁶⁵.

La prosecuzione del testo, ritenuta alquanto oscura da De Francisci e Arangio Ruiz⁶⁶, è stata valutata relativa ad un *praeiudicium* tra un'azione civile (l'*hereditatis petitio*) e un'accusa criminale⁶⁷.

In un primo tempo Schiller aveva dedotto dalle espressioni del papiro che si trattava di un processo penale di carattere inquisitorio introdotto mediante accusa privata e che tale procedura criminale fosse l'*accusatio expilatae hereditatis*, tenendo in conto un rescritto di Severo e Caracalla, nel quale si lasciava appunto la scelta tra il *crimen expilatae hereditatis* e l'azione civile diretta contro i possessori dell'eredità⁶⁸.

In seguito alla revisione di Youtie, Schiller ha però sottolineato che dall'81 a.C. la *lex Cornelia testamentaria nummaria* aveva previsto la possibilità di un'*accusatio falsi*, concorrente e cumulativa con una azione civile e che comunque un'azione civile, mirante ad annullare le disposizioni testamentarie in base alla presunta falsificazione, avrebbe potuto essere sospesa in seguito alla presentazione di un'accusa di falso⁶⁹.

Il richiedente il parere all'imperatore, probabilmente un successore *ab intestato*⁷⁰, avrebbe dunque, secondo Schiller, cercato di privare gli eredi testamentari del possesso della proprietà ereditata, sostenendo la falsificazione del testamento. L'imperatore preciserebbe allora che il testamento impugnato esplica la sua efficacia sino ad una sentenza contraria e che l'eventuale decisione di una concorrente accusa criminale di falso è pregiudiziale rispetto ad una azione civile.

Arangio Ruiz, infine, propende per escludere il sospetto, ventilato da Schiller, che la frase finale dell'ἀπόκριμα (ll. 33-34: ... εἴ γε τὸ πρᾶγμα ἐστὶν ἐν τῇ τάξει τῶν διαγνώσεων) ribadisca l'indubbia pregiudizialità, ritenendo piuttosto che essa si riferisca alla consolidata prassi dell'iscrizione a ruolo dei processi. Anche altri "hanno chiarito come non sia corretto ricavare l'esistenza di una 'regola pregiudiziale' di portata generale in materia di concorso tra 'azione civile' e 'giudizio criminale', ribaltando così l'opinione pre-

⁶³ A.A. SCHILLER, *Second Thoughts*, cit., 338.

⁶⁴ H. YOUTIE-A.A. SCHILLER, *Second Thoughts*, cit., 333 e 337 ss.

⁶⁵ Analoga questione è accennata nelle Sentenze di Paolo III, 5, 14: *Sive falsum sive ruptum sive irritum dicatur esse testamentum, salva eorum disceptatione, scriptus heres iure in possessionem mitti desiderat.*

⁶⁶ P. DE FRANCISCI, *op. cit.*, 187; V. ARANGIO RUIZ, *op. cit.*, 189.

⁶⁷ M. KASER-K. KACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², cit., 250 nt.64.

⁶⁸ D. 47, 19, 2 pr. (Ulpiano) e 3 (Marciano): *Divus Severus et Antoninus rescripserunt electionem esse, utrum quis velit crimen expilatae hereditatis extra ordinem apud praefectum urbi vel apud praesides agere an hereditatem a possessoribus iure ordinario vindicare.*

⁶⁹ A.A. SCHILLER, *Second Thoughts*, cit., 340.

⁷⁰ A.A. SCHILLER, *Second Thoughts*, cit., 338.

cedentemente dominante”⁷¹ e respingendo l’interpretazione di Schiller⁷² che l’espressione ἐν τῇ τάξει τῶν διαγνώσεων costituisca una prova dell’esistenza di una regola di pregiudizialità del giudizio pubblico su quello privato.

IX

(ll. 35-39)

Κρονίῳ Ἑρακλείδου·
αἱ πρόσκαιροι νόσοι τῶν πολιτικῶν οὐκ ἀπαλλάσσουν
λιτουργιῶν, καὶ οἱ ἀσθενεῖς δὲ τῷ σώματι λιτουργ-
[γ]οῦσιν ἐὰν τῇ φροντίδι τῶν οἰκίων πραγμάτων
ἐξαρκῶν δύνωνται·

A Cronio, (figlio) di Eraclide:

le malattie transitorie non consentono esenzioni dalle
liturgie cittadine. Coloro che sono ammalati nel fisico
sono soggetti ai servizi cittadini, se sono in grado
di curare i loro affari.

È probabile che il Cronio, figlio di Eraclide, destinatario del nono ἀπόκριμα, sia stato un greco egizio assoggettato alle liturgie cittadine, di non bassa condizione, tanto da essere in grado di espletare i suoi obblighi impegnandosi in qualche modo, forse non solo fisicamente, nella trattazione degli affari a lui imposti. La scusa accampata viene allora dall’imperatore respinta in base alla massima, applicabile in ogni provincia e non solo in Egitto, che ogni malattia transitoria esimeva soltanto se l’interessato non fosse stato in condizione di espletare effettivamente i propri compiti.

Ulpiano, menzionato da Modestino nel *libro tertio excusationum*, riferisce di un rescritto⁷³ in materia: *Adversa quoque valetudo excusat, sed ea quae impedimento est, quo minus quis suis rebus superesse possit, ut imperator noster cum patre rescripsit*, che Arangio Ruiz⁷⁴, superando i dubbi di Schiller⁷⁵, ritiene essere proprio quello menzionato nel P.Col. 123. N. Lewis⁷⁶ ha infatti osservato con validi argomenti che l’interpretazione di Westermann – volta a riferire il testo alla capacità mentale, intendendo la frase delle ll. 38-39, ἐὰν τῇ φροντίδι τῶν οἰκίων πραγμάτων ἐξαρκῶν δύνωνται, come *si mente privatis rebus sufficere possint* – deve essere abbandonata ed invece l’espressione interpretata, come

⁷¹ Così M. MIGLIETTA, *Servus dolo occisus. Contributo allo studio del concorso tra actio legis Aquiliae e iudicium ex lege Cornelia de sicariis*, Napoli 2001, 223 e nt. 75; F. DE MARINI AVONZO, *Coesistenza e connessione tra iudicium publicum e iudicium privatum*. Ricerche sul diritto tardo classico, in *BIDR*, 59-60, 1956, 125-198; F. SERRAO, *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano 1956, 104 e nt. 222.

⁷² A.A. SCHILLER, *Second Thoughts*, cit., 343.

⁷³ D. 27, 1, 10, 8.

⁷⁴ V. ARANGIO RUIZ, *op. cit.*, 189.

⁷⁵ A.A. SCHILLER, in *Apokrimata*, cit., 80.

⁷⁶ N. LEWIS, *Tē phrontidī tōn oikeiōn pragmatōn exarchēn*, in *Symbolae Taubenschlag*, I, Breslau-Warschau 1956, 217-219 (= *Eos*, 48, 1956).

già intendeva Schiller, anche in seguito alla revisione di Youtie, *si curae suarum rerum sufficere possint*⁷⁷.

κ̄ ὁμοίως·

16 (marzo). Similmente.

X

(ll. 41-44)

Διοσκ[[ό]]ωρω Ἡφαιστίωνος καὶ Πιεσῆι Ὀσίριος
καὶ ἄλλοις·
ἀργύριον ἀντὶ πυροῦ καταβάλλιν ὑμᾶς ἐκω-
λύσαμεν·

A Dioscoro, (figlio) di Efestione e a Pieseì, (figlio) di Osiris e ad altri:
noi abbiamo vietato che si paghi denaro, invece di grano.

È molto probabile che i soggetti greco egizi, ai quali è indirizzata la secca risposta del decimo ἀπόκριμα, abbiano avanzato la richiesta di pagare in denaro le imposte dovute in natura (*adaeratio*).

Imposte come la decima, corrisposta dai provinciali, non dovevano infatti essere saldate in contanti, ma in una quota effettiva del raccolto, che poi veniva convogliata verso Roma per sopperire alle necessità dell'annona, attraverso un capillare sistema ben documentato nelle *naulotikai syngraphai*⁷⁸.

Poteva dunque essere conveniente, in periodi d'inflazione e di ribassato valore del denaro circolante, chiedere di corrispondere in contante imposte di tale natura, ma naturalmente la richiesta finiva frequentemente per essere respinta, come sembra ricordare anche la risposta imperiale, che utilizza il verbo ἐκωλύσαμεν (ll. 43-44) al passato.

Come osserva Westermann⁷⁹, il rifiuto imperiale diverrebbe ancora più pienamente comprensibile se fosse possibile ammettere che un denario con una diminuita percentuale d'argento (dal 74,7 al 52,8 %) fosse già in circolazione in Egitto alla data del 14 o 16 marzo del 200⁸⁰. Ma la questione è alquanto controversa, così come non è assolutamente accertata la riferibilità della decisione ad una obbligazione fiscale, che invece si è tentato di inquadrare nell'ambito di quei provvedimenti presi dal potere centrale allo scopo di combattere i tentativi da parte di alcuni debitori in genere di pagare, in tempi d'inflazione, con denaro 'non buono', i debiti costituiti non in denaro contante. Le fonti,

⁷⁷ A.A. SCHILLER, in Apokrimata, cit., 79-80 e H. YOUTIE-A.A. SCHILLER, *Second Thoughts*, cit., 333 s.

⁷⁸ A.J.M. MEYER TEERMER, *Die Haftung der Schiffer im griechischen und röm. Recht*, in Zutphen, 1978, 75 ss.

⁷⁹ W.L. WESTERMANN, *op. cit.*, 32 ss.

⁸⁰ W.L. WESTERMANN, *op. cit.*, 33; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica e codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 49; E. LO CASCIO, *Dinamiche economiche e politiche fiscali fra i Severi e Aureliano*, in *Storia di Roma*, III, 1, Torino 1993, 266 ss.

comunque, indicano che allorquando Settimio morì lasciò un *surplus* di grano dell'anno sufficiente per ben sette anni e che sotto i Severi furono realizzati importanti mutamenti nel sistema della distribuzione del grano⁸¹.

Se si inquadrasse la risposta imperiale nell'ambito di una decisione di politica economica che intendeva provvedere, nel caso in cui i creditori, per tutelarsi dall'inflazione, avessero scelto di costituire crediti con prestazioni in natura e non in denaro, come alcuni sembrano propensi ad interpretare⁸², si è osservato che tale ipotesi si scontrerebbe con la circostanza che i debitori non avrebbero in realtà avuto alcun appiglio per un ricorso all'imperatore, in quanto i creditori, che non avrebbero neppure avuto alcun motivo di ricorrere all'imperatore, a buon diritto avrebbero potuto rifiutare pagamenti in denaro di debiti non pecuniari, indipendentemente dall'eventuale conforto di Settimio Severo⁸³.

Neanche il tentativo proposto da Seidl⁸⁴ di far leva sulla non applicabilità in provincia del principio '*omnis condemnatio pecuniaria est*' appare offrire una convincente soluzione, in quanto, come si è osservato, "la commutazione in denaro dell'originaria obbligazione avrebbe comunque richiesto il consenso del creditore"⁸⁵.

Sembra allora preferibile riferire il caso alla specifica situazione egiziana, ove i coltivatori, pur essendo soliti versare le tasse in grano, tentavano di assolvere i propri debiti in contante, probabilmente sfruttando la particolare congiuntura inflattiva. L'imperatore, negando il consenso alla *datio in solutum* della parte creditrice, cioè l'amministrazione fiscale, lasciava ricadere l'intero svantaggio della congiuntura economica sui produttori di frumento o locatari di terre pubbliche, nel tentativo di mantenere un valore fittizio del denario⁸⁶ e di combattere contemporaneamente i rischi della costituzione di un mercato nero del grano.

XI

(ll. 45-51)

Ἰσιδώρω Δείου·
τὰ μὲν ὑπὸ Κόμωνος τετολημμένα
Φούλουϊος Πλαυδιανὸς ὁ κράτιστος ἔπαρχος
τῶν στρατοπέδων καὶ οἰκέλος ἡμῶν
ἐξετάσει· πρὸς δὲ Ἀπίωνα τὸν τελώνην, εἰ μὴ
κοινωνῆ τῶν ἐγκλημ[ά]των Κόμωνι, τὸν
ἡγούμενον τοῦ [ἔ]θνους ἕξεις δικα[σ]τήν·

A Isidoro, (figlio) di Deio:

L'egregius Fulvio Plauziano prefetto del pretorio e nostro compagno

⁸¹ SHA, Severus 23, 2; 8, 5; 18, 2; Severus Alexander 22, 2; W.L. WESTERMANN, *op. cit.*, 32 nt. 55.

⁸² E. SEIDL, *Juristische Papyruskunde*, in SDHI, 21, 1955, 462; M. KASER, *Das römische Privatrecht*², München 1975, 442 nt. 22.

⁸³ Così A. SACCOCCIO, *Aliud pro alio consensiente creditore in solutum dare*, Milano, 2008, 107-109, *praecipue*, 108.

⁸⁴ E. SEIDL, *Juristische Papyruskunde*, cit., 462.

⁸⁵ A. SACCOCCIO, *Aliud pro alio*, cit., 108 nt. 129.

⁸⁶ A. SACCOCCIO, *loc. ult. cit.*

condurrà l'investigazione sulle audaci azioni di Comone.

Riguardo ad Apione, l'esattore, se egli non è
invischiato nelle accuse con Comone,
tu avrai il prefetto della provincia come giudice.

Il commento di Schiller⁸⁷, ritenuto ottimo da Arangio Ruiz⁸⁸, può ritenersi ormai consolidato in dottrina. In seguito alla richiesta del provinciale Isidoro, l'imperatore avviò un'inchiesta affidandone la conduzione al prefetto del pretorio Fulvio Plauziano, che accompagnava gli imperatori nella visita in Egitto e che era probabilmente presente nelle udienze ad Alessandria nella primavera del 200. Egli non solo viene menzionato espressamente per nome con il titolo di *κράτιστος ἑπαρχος τῶν στρατοπέδων* ma viene anche indicato come *οἰκέλος ἡμῶν* (l. 48). La designazione come *κράτιστος* = *egregius*, normalmente dalla metà del I sec. d.C. attribuita al prefetto del pretorio, appare però un'anomalia, poiché per un personaggio di rango consolare il titolo avrebbe dovuto essere quello di *λαμπρότατος* = *clarissimus*⁸⁹.

La sorte di un criminale di nome Comone, che aveva commesso crimini tanto gravi da essere addirittura deferiti al prefetto del pretorio⁹⁰, viene distinta da quella del pubblicano Apione, rimesso, salvo per i crimini nei quali risulti complice dello stesso Comone, alla giurisdizione del prefetto d'Egitto, che con una evidente disparità di trattamento rispetto a Fulvio Plautiano, non viene nominativamente indicato, sia qui che nel quarto *ἀπόκριμα* (l. 17)⁹¹. Tale minimo indizio potrebbe far supporre non solo che la carica di prefetto d'Egitto fosse temporaneamente vacante⁹², ma che l'assenza del prefetto fosse stata determinata dalla sua rimozione per fatti tanto gravi da consigliare la stessa visita dell'imperatore in Egitto, accompagnato dall'intero corpo dei suoi collaboratori.

Non vi è comunque dubbio che l'inchiesta dell'undicesimo *ἀπόκριμα*, tra tutte le petizioni trattate nel P. Col. 123, risulta di gran lunga la più grave.

Soffermandosi invece sul principio giuridico che può enuclearsi dalla risposta, occorre rilevare che Modestino in D. 39, 4, 6 ricorda: *Si multi publicani sint, qui illicite quid exegerint, non multiplicatur dupli actio, sed omnes partes praestabunt et quod ab alio praestari non potest ab altero exigetur. Sicut divus Severus et Antoninus rescripserunt: nam inter criminis reos et fraudis participes multum esse constituerunt.*

Per Schiller: "one is tempted to say that it might be the very case itself"⁹³.

Comunque la solidarietà cumulativa dei pubblicani, negata dal tempo di Settimio Severo, fu giustificata distinguendo gli obblighi degli autori del reato in quanto tali, ancora cumulativamente responsabili, da quelli degli appaltatori che partecipavano certo ai pro-

⁸⁷ A.A. SCHILLER, in Apokrimata, cit., 81-88.

⁸⁸ V. ARANGIO RUIZ, *op. cit.*, 189.

⁸⁹ A.A. SCHILLER, in Apokrimata, cit., 84 nt. 96.

⁹⁰ A.A. SCHILLER, in Apokrimata, cit., 83 osserva che l'espressione relativa alle audaci azioni (l. 46: τὰ ... τετολημμένα) di Comone coincide "remarkably" con il commento editto di Ulpiano sui pubblicani in generale in D. 39, 4, 12: *Quantae audaciae, quantae temeritatis sint publicanorum factiones, nemo est qui nesciat. Idcirco praetor ad compescendam eorum audaciam hoc edictum proposuit.*

⁹¹ *Supra* nt. 37.

⁹² W.L. WESTERMANN, in P.Col. 123, 13 e s.

⁹³ A.A. SCHILLER, in Apokrimata, cit., 87.

fitti derivanti dall'attività illecita (*fraudis participes*), ma che non ne erano i diretti responsabili.

Dunque Apione, se trovato diretto complice di Comone, sarebbe stato come quest'ultimo, sia perseguito in sede criminale dinanzi al prefetto del pretorio, che ritenuto responsabile del doppio del valore delle cose estorte. Tale ammontare dunque avrebbe potuto essere, oltre che a Comone, anche a lui richiesto; se invece fosse stato ritenuto solo partecipe del guadagno (*fraudis particeps*), di esso sarebbe stato chiamato a rispondere dinanzi ad un prefetto d'Egitto, non meglio determinato⁹⁴.

XII

(ll. 52-56)

[Ἴσ]ιδώρω τῶ καὶ Ἑρακλ[εῖδ]εῖ [διὰ Ἀ]πολλων<ί>ου·
τῆς πατρώας κληρονομίας ἀποστὰς καὶ
τὴν ἐκ τῆς ἡλικίας οὐ[κ] ἔχων βοήθειαν τῶ
νόμῳ τῶν πράσεων, ἐπὶ τὴν οὐσίαν δε-
δημεῦσθαι φήσ, πεί θ [ο]υ·

A Isidoro, detto anche Eraclide, per mezzo di Apollonio:
avendo rinunciato all'eredità paterna e
non avendo l'ausilio della minore età,
poiché dici che il patrimonio è stato confiscato,
obbedisci alla legge delle vendite.

In seguito alla proficua revisione del papiro operata da Youtie⁹⁵, anche in questo caso, i numerosi dubbi d'interpretazione, sorti in base all'*editio princeps*, sono stati avviati ad una soluzione. È stato utile intendere diversamente l'interpunzione della parte finale del testo e leggere *ἐπεὶ* piuttosto che *ἐπὶ*, come accade negli *ἀποκρίματα* frequentemente⁹⁶, in modo tale che la fattispecie giuridica della richiesta appaia più chiara.

Isidoro, detto anche Eraclide, ha rinunciato all'eredità paterna, stimandola forse erroneamente oberata dai debiti⁹⁷. Alcuni ritengono invece che si tratti di una cessione o vendita⁹⁸ o di un semplice abbandono del fondo paterno⁹⁹. L'atto compiuto comunque dal greco egizio Isidoro si sostiene sia stato effettuato da un minore, che infatti presenta la sua richiesta con l'assistenza di un intermediario, Apollonio. La risposta, certa e immediata da parte dell'imperatore, nella quale si nega l'esistenza di tale requisito, lascia supporre

⁹⁴ Quinto Emilio Saturnino era in carica nel 199 d.C.; Alfeno Apollinare forse tra il 199 ed il 200; Q. Mecio Leto, già occupava l'ufficio il 13 maggio del 200 (PSI XIII, 1328 r. l. 27 = SB 7817) e tenne l'ufficio sino al 203. W.L. WESTERMANN, in P.Col. 123, 14 nt. 14; G. BASTIANINI, *Lista dei prefetti d'Egitto dal 30 a.C. al 299 d.C.*, in ZPE, 17, 1975, 263-328 e la lett. ivi cit. Bastianini, seguendo J. Rea, CE, 43, 1968, 370-372, propende per escludere dalla lista Alfeno Apollinare. Cfr. *supra*, nt. 37.

⁹⁵ H. YOUTIE-A.A. SCHILLER, *Second Thoughts*, cit., 334; 344 e s.

⁹⁶ Cfr. ll. 12; 20; 23; 37; 38; 39; 43; 49; 50.

⁹⁷ A.A. SCHILLER, in Apokrimata, cit., 89 e s.; S. SOLAZZI, *La rinuncia dell'eredità e P. Col. 123 XII*, AG, 150, 1-2, 1956, 6.

⁹⁸ A.J. WOLFF, in ZSS, 73, 1956, 416 ss.

⁹⁹ A. D'ORS, *Notulas*, cit., 84.

che qualche altro dato inserito nella stessa petizione, consentisse la rapida decisione: potrebbe, ad esempio, trattarsi del decesso del padre avvenuto quando il figlio era ancora minore e di una rinuncia effettuata dal figlio divenuto maggiorenne dopo un anno dal compimento della maggiore età. Infatti la richiesta di revoca della rinuncia *ad adeundam hereditatem* appariva ancora possibile entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età, non dopo; se si fosse trattato di rigetto per tardiva istanza di un minore, anche l'*ἀπόκριμα* avrebbe dovuto far menzione di tale circostanza¹⁰⁰.

La tendenza al riconoscimento del beneficio della minore età è attestata in rescritti degli stessi imperatori e del medesimo periodo¹⁰¹. In P. Oxy. VII, 1020¹⁰² sono riferite due risposte imperiali degli stessi imperatori che accordavano questa volta l'assistenza derivante da tale condizione. Pur essendo esse prive di una data certa, sono sicuramente attribuibili a quel contesto, perché presentano alcune peculiarità: la titolatura quasi identica e la mancanza dell'indicazione del nome del prefetto d'Egitto, come nelle ll. 17 e 51 del P. Col. 123¹⁰³. Ciò potrebbe indicare che alcuni casi relativi alla assistenza dei minori furono collettivamente presi in considerazione in quei giorni.

Se tuttavia la soluzione del dodicesimo *ἀπόκριμα* fu diversa dalle altre, esiste un'altra possibilità di spiegazione: Varo e Procunda, i minorenni destinatari delle risposte del P. Oxy. VII, 1020 portavano nomi romani, a differenza del nostro Isidoro, che appare invece essere un provinciale¹⁰⁴. Diversamente quindi da quanto prospettava Seidl¹⁰⁵, l'imperatore non si sarebbe presentato come un patrono di tutti i sudditi, romani e provinciali, ma avrebbe ancora riservato la protezione accordata dal diritto romano ai minorenni romani, escludendola invece ai provinciali, in difformità dall'atteggiamento tenuto nei confronti di una donna della provincia nello stesso P. Col. 123, V.

Ha suscitato infine una notevole varietà di opinioni l'ordine di obbedire τῷ νόμῳ τῶν πράσεων (ll. 54-55). Per Schiller, che accostava l'espressione in questione a τὴν ἐκ τῆς ἡλικίας ... βοήθειαν, essa si riferirebbe ai benefici della *lex Laetoria*, ma come rileva Solazzi, "la citazione della *lex Laetoria* sarebbe stata insufficiente nel caso in questione, per cui avrebbe giovato la *restitutio in integrum* accordata dall'editto pretorio e non l'*actio legis Laetoriae* contro il doloso sfruttatore dell'inesperienza giovanile. Nel silenzio del rescritto è gratuito supporre che qualcuno abbia ingannato Isidoro circa la consistenza dell'eredità"¹⁰⁶.

Ancora in seguito alla revisione di Youtie, Schiller ha esitato ad abbandonare l'originaria interpretazione e ad accettare il riferimento a una "legge delle vendite", alla quale si

¹⁰⁰ S. SOLAZZI, *La rinuncia dell'eredità*, cit., 6.

¹⁰¹ D. 4, 4, 22 (Ulp. 11 *ad ed.*): *...cum minor restituitur ad adeundam hereditatem, quae ante gesta erant ... rata esse habenda Calpurnio Flaccus Severus et Antoninus rescripserunt*. S. Solazzi, *La rinuncia dell'eredità*, cit., 5 e s.

¹⁰² J. GAUDEMET, in *RHD*, 33, 1955, 481; OLIVER 221 e 222; N. LEWIS, *The imperial apokrima*, in *RIDA*, 25, 1978, 270-273 (= *On government and law in roman Egypt*, Collected papers of Naphtali Lewis, Atlanta 1995, 233-236).

¹⁰³ W.L. WESTERMANN, in P.Col. 123, 24.

¹⁰⁴ F. PRINGSHEIM, *Some Suggestions on P.Col. 123*, cit., 248 dichiara di aver intenzionalmente trascurato il problema della nazionalità dei richiedenti e, conseguentemente, dunque della legge applicabile ai loro casi.

¹⁰⁵ E. SEIDL, *Rechtsgeschichte Ägyptens*, cit., 37.

¹⁰⁶ S. SOLAZZI, *La rinuncia dell'eredità*, cit., 7.

intimava di obbedire¹⁰⁷. F. Pringsheim invece ha proposto due diverse interpretazioni, propendendo per la prima: la *lex venditionum* è da intendere come una sorta di *lex contractus*, o come un riferimento ad un rescritto imperiale che riguardava le vendite all'asta¹⁰⁸. Altri piuttosto hanno riferito la controversa espressione alla *venditio bonorum* o alle disposizioni che regolavano le vendite all'asta degli ἀδέσποτα¹⁰⁹, esponendosi però a diverse obiezioni¹¹⁰. Solazzi infine ritiene tale νόμος non il diritto 'delle vendite' in genere, non quello della *venditio bonorum*, non quello 'degli accordi' e 'delle transazioni', bensì quello che regolava tutti i negozi, anche unilaterali, e vietava al dichiarante di mutare la volontà da cui erano nati diritti in favore di altre persone¹¹¹ e tale proposta appare non collidere con la ricostruzione sopra proposta.

XIII

(ll. 57-60)

Ἀ[βδ]ελάθη Ὀκαιρένου
 ἐὰν τοῖς ὀρφανοῖς ἐπιτρόπους λ[ά]βῃς
 ἔξωθεν τάξεως, ὑπὲρ τῶν χωρίων πρὸς τοὺς
 νεμομένους δικαστῆς δοθήσεται·

A A[bd]elate, (figlia) di Ocereno:
 se ricevi tutori per gli orfani
 al di fuori dell'ordine,
 riguardo ai fondi sarà dato un giudice
 nei confronti di coloro che sono stati assegnati.

Una vedova, ancora una volta di stirpe semita¹¹², aveva avuto assegnati tutori per i figli orfani ἔξωθεν τάξεως (l. 59). Non solo l'interpretazione di tale espressione è dibattuta, ma anche il nome del richiedente, inteso in un primo tempo al maschile, è stato incerto, influenzando probabilmente il commento iniziale¹¹³. Infatti, Westermann lo ha ritenuto "a magistrate who had the appointment of guardians as a part of his official duties and the obligation of presenting the cases against the guardians if irregularities occurred in their handling of the properties of their wards" e Schiller invece come un tutore che, avendo appreso che alcune terre appartenenti ai suoi pupilli e situate in luoghi diversi dalla sua residenza erano state occupate da altri, chiedeva istruzioni all'imperatore, che avrebbe risposto di farsi assegnare *extra ordinem* dei *tutores adiecti*, abitanti nei luoghi. Costoro poi avrebbero potuto, a loro volta, chiedere un *iudex pedaneus* per un giudizio petitorio relativo ai fondi.

¹⁰⁷ F. PRINGSHEIM, *Some Suggestions on P. Col. 123*, cit., 246.

¹⁰⁸ Del quale resterebbe una traccia nella parte finale di C. 4, 44, 3; F. PRINGSHEIM, *Some Suggestions on P. Col. 123*, cit., 246-248.

¹⁰⁹ P. DE FRANCISCI, *op. cit.*, 187; V. ARANGIO RUIZ, *op. cit.*, 189; A. D'ORS, *Notulas*, cit., 84.

¹¹⁰ S. SOLAZZI, *La rinuncia dell'eredità*, cit., 7.

¹¹¹ Così S. SOLAZZI, *La rinuncia dell'eredità*, cit., 8.

¹¹² Come la M[a]thalge, figlia di Ambrelo, che attraverso suo figlio Abdomanco richiedeva il quinto ἀπόκριμα (l. 18).

¹¹³ W.L. WESTERMANN-A.A. SCHILLER, *Apokrimata*, cit., 24 e s.; 92 ss.

Forti perplessità a tale ricostruzione sono state giustamente sollevate da Arangio Ruiz, che ha rilevato la mancanza di alcun cenno a tutori aggiunti al presunto tutore in carica, quando invece “sarebbe stato assai facile scrivere ἄλλους, o προσζευχθέντας (così i Basilici) ἐπιτρόπους”¹¹⁴; e soprattutto che la supposta equivalenza tra ἔξωθεν τάξεως e *extra ordinem* non trova riscontro nei lessici e che di solito nei Basilici si traslittera la suddetta espressione latina direttamente in greco; “solo la Parafrasi di Teofilo *ad Inst.* 4, 4, 8 ha ἔξωθεν, ma usato avverbialmente senza sostantivo”¹¹⁵.

In merito alla persona del richiedente, non ritenendo giustamente di poterla individuare nel funzionario che aveva assegnato i tutori, Arangio Ruiz si domandava se non si fosse trattato di un parente dei pupilli e, con la solita perspicacia che lo distingueva, si chiedeva “se per caso la lettura delle ultime lettere, alquanto confuse, non impedisca di riconoscere il dativo di uno dei tanti nomi femminili ... e di pensare alla madre”¹¹⁶.

È evidente che la nuova lettura del nome femminile alla l. 57 da parte di Bradford Welles¹¹⁷ ha indotto a percorrere la strada di una diretta richiesta della madre vedova che ha ricevuto dei tutori per i propri figli orfani, soluzione alla quale si accennava all’inizio, ma che non risolve tutti i problemi; resta da comprendere l’ἔξωθεν τάξεως della l. 59 e la non concorde interpretazione dell’espressione πρὸς τοὺς νεμομένους alle ll. 59-60.

Riguardo al primo problema, posto che non si vede “perché e come si dovesse parlare, nei riguardi dei provinciali, di tutori dati *extra ordinem*”¹¹⁸, né è certo metodologicamente corretto ricorrere anche in questo caso all’influenza del diritto romano sul locale prima della concessione di Caracalla, poiché “per tanta deduzione la base è veramente assai fragile”¹¹⁹, non resta che pensare all’ordine di preferenza secondo il quale i tutori vanno scelti, insomma una sorta di ‘tutori irregolari’ designati fuori dall’ordine delle parentele, come pensa Westermann¹²⁰, o piuttosto, come propone Arangio Ruiz, fuori dall’appartenenza alla stessa città o categoria sociale¹²¹; allora si potrebbe pure ipotizzare che venissero apprestati veri e propri elenchi di tutori possibili, come nel caso dei giudici della Cirenaica¹²², ma la congettura è altrettanto debole della precedente.

La prevalente dottrina si è adeguata alle più semplici spiegazioni di *tutores* dati o presi *extra ordinem*¹²³ o di giudici assegnati di delega speciale (*iudices extraordinarii*). Alcuni studiosi hanno ritenuto infatti di poter riferire l’espressione ἔξωθεν τάξεως non alla *susceptio tutorum*, cioè al λ[ά]βης della l. 58, bensì alla *datio iudicis*, collegandolo quindi al δοθήσεται della l. 60, anche se in Egitto il processo era sempre straordinario e sarebbe sta-

¹¹⁴ V. ARANGIO RUIZ, *op. cit.*, 191.

¹¹⁵ V. ARANGIO RUIZ, *loc. ult. cit.*

¹¹⁶ V. ARANGIO RUIZ, *loc. ult. cit.* Sul noto caso di Babatha in P. Yadin 12-15 v. T. CHIUSI, *Babatha vs. the guardians of her sons*, in *Law in the documents of the Judean Desert*, Leiden 2005, ed. Brill, 105-132 e la copiosa lett. *ivi cit.*

¹¹⁷ C. BRADFORD WELLES, in *AJPh*, 77, 1956, 88.

¹¹⁸ V. ARANGIO RUIZ, *loc. ult. cit.*

¹¹⁹ V. ARANGIO RUIZ, *loc. ult. cit.*

¹²⁰ W.L. WESTERMANN, *Apokrimata*, cit., 24 e s.

¹²¹ Cioè irregolarmente designati. Cfr. V. ARANGIO RUIZ, *loc. ult. cit.*

¹²² Cfr. il primo degli *Edicta Augusti ad Cyrenenses*, ll. 13 ss.

¹²³ Cioè d’ufficio, cfr., ad es. B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 459 nt. 145.

to superfluo precisare che i giudici fossero relativi a una *cognitio*¹²⁴. Oliver infine interpreta la controversa espressione come riferita a tutori ἀτακτοῦντας ο λιποτακτοῦντας, che non compivano, cioè, correttamente il loro dovere e rendevano pertanto necessaria la nomina di un giudice per proteggere le proprietà¹²⁵.

Il secondo divario interpretativo scaturisce da πρὸς τοὺς νεμομένους alle ll. 59-60, comunemente interpretato come “nei confronti dei *possessores*”¹²⁶, ma che potrebbe riferirsi invece agli stessi tutori nominati irregolarmente o al di fuori degli elenchi prestabiliti¹²⁷, attribuendo al verbo νέμειν il normale significato di “assegnare”¹²⁸.

Sembra in conclusione possibile ritenere che, avendo la vedova Abdelate avuto assegnati tutori per i figli orfani irregolarmente, fuori dalle liste predisposte o che non compivano il loro dovere, avrebbe potuto essere dato un giudice per la difesa della proprietà fondiaria dei pupilli nei confronti dei nominati.

Resta infine da affrontare la spinosa questione dello scopo perseguito dallo scriba degli ἀποκρίματα, o meglio del progettato impiego del P. Col 123; dell’obiettivo cioè voluto nel realizzare questa lista di eterogenee decisioni in genere di non facile comprensione, aggravata dall’assenza delle petizioni, presentate da soggetti assai diversi, indicati talvolta sommariamente (ll. 11; 22; 41: ... καὶ ἄλλοις), con risposte sia dettagliate, che perentorie (l. 13: ... τοῖς ἐγνωσμένοις πίθεσθαι); lista che fu poi spedita o portata da Alessandria sino a Tebtynis, nel Fayum, dove presumibilmente il papiro è stato trovato¹²⁹.

L’ampio divario delle ipotesi¹³⁰, anche se molto eterogenee, consente tuttavia di raggruppare le principali in nuclei.

Il più ampio ed articolato è quello che si può ascrivere ad una iniziativa ufficiale: copia di un registro o indice dei rescritti di un archivio, secondo D’Ors¹³¹, o resoconto stenografico della risposta imperiale ai richiedenti¹³² o almeno testi esattamente stralciati dagli originali¹³³, ma anche ‘massimati’ secondo Volterra¹³⁴.

¹²⁴ A. D’ORS, *Notulas*, cit., 85.

¹²⁵ OLIVER 238, 458.

¹²⁶ A. D’ORS, *Notulas*, cit., 84; E. SEIDL, *Rechtsgeschichte Ägyptens*, cit., 38 e s.; J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, in GIRARD-SENN, 474; OLIVER 238, 456 e 458.

¹²⁷ W.L. WESTERMANN, *Apokrimata*, cit., 24.

¹²⁸ Così anche W.L. WESTERMANN, *Apokrimata*, cit., 24 e V. ARANGIO RUIZ, *op. cit.*, 191, diversamente da A.A. SCHILLER, *Apokrimata*, cit., 98 che indica anche possibile tale naturale traduzione, ma muovendo dall’infondata ipotesi dell’assegnazione di *tutores adiuncti*, trovava certo difficile immaginare “a suit by the one guardian against the *contutores* which would concern real property”. Seguendo la falsa pista di Schiller, J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, in GIRARD-SENN, 474 e OLIVER 238, 456 e 458 ritengono che il giudice avrebbe dovuto esser dato “nei confronti dei *possessores*” e non per coloro che sono stati scelti.

¹²⁹ C. BRADFORD WELLES, *op. cit.*, 85.

¹³⁰ Una sintesi, utile e condivisibile, in R. KATZOFF, *On the intended use of P. Col. 123*, Proc. XVI Intern. Congr. P., Chico 1981, 559 ss.

¹³¹ A. D’ORS, *Emerita*, 24, 1956, 417-425; ID., *Notulas*, cit., 84.

¹³² Comunicazione orale di E. Levy, riferita da A. SCHILLER, *Apokrimata*, cit., 41 nt. 7.

¹³³ A. D’ORS-F. MARTIN, *Propositio libellorum*, in *AJP*, 100, 1979, 120; R. KATZOFF, *On the intended use of P. Col. 123*, cit., 559 e s.

L'indicazione però che non si tratti di risposte orali stenografate connotate dalla caratteristica dell'autenticità (*ἀποκρίματα*)¹³⁵, ma di 'copie' di testi scritti affissi in pubblico (l. 1: *Ἀντίγραφα ἀποκριμάτων <προ>τεθέντων ἐν τῇ στοᾷ*) e la mancanza talvolta di chiarezza o di tutti i destinatari e soprattutto degli elementi per poter ricostruire esattamente la fattispecie giuridica ne rendono inadeguato l'impiego per una iniziativa ufficiale. Così, le ipotesi che si tratti di copie per l'uso in un ufficio di uno stratega¹³⁶ o da affiggere nelle metropoli di un distretto¹³⁷ o da divulgare per un interesse quasi 'giornalistico' della stessa amministrazione¹³⁸, sembrano non del tutto soddisfacenti.

Altro nucleo di ipotesi pone il suo fulcro sull'iniziativa privata: sia che si supponga che la copia venga disposta da una parte dei richiedenti provenienti da una determinata località, magari in tempi diversi¹³⁹, o da parte di uno solo per tutti o da uno scriba che per non sbagliare copia tutto¹⁴⁰ o per interesse dello stesso scriba, per venderne 'giornalisticamente' le copie¹⁴¹ o per l'attenzione di un notaio che vuol documentare i modi di esprimersi della cancelleria imperiale¹⁴² o raccogliere infine i testi come precedenti¹⁴³.

Ma anche tutte le suddette ipotesi sono state oggetto di critiche per l'oggettiva difficoltà di ricostruire esattamente le diverse situazioni giuridiche in assenza delle petizioni o in presenza di risposte sommarie e di indirizzi approssimativi, che difficilmente avrebbero potuto esser tutti relativi ad una medesima località, o pareri utilizzabili e validi senza le richieste.

¹³⁴ E. VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, Firenze, 1971, 922 ss.

¹³⁵ R. HAENSCH, *Apokrimata und Authentica*, cit., 215 ss. *Supra*, nt. 7.

¹³⁶ V. ARANGIO RUIZ, *op. cit.*, 188.

¹³⁷ N. LEWIS, *Notationes legentis*, 29, in *BASP*, 13, 1976, 11; diversamente N. PALAZZOLO, *Le modalità di trasmissione dei provvedimenti imperiali nelle province (II-III sec. d.C.)*, in *Iura*, 28, 1977 (pubbl. 1980), 40-94 = *Ius e Techné. Dal diritto romano all'informatica giuridica*, in *Scritti di Nicola Palazzolo*, I, Torino 2008, 179-223; W. WILLIAMS, *The libellus procedure and the severan papyri*, in *JRS*, 64, 1974, 98-101; R. KATZOFF, *On the intended use of P. Col. 123*, cit., 561; G. PURPURA, *I papiri e le costituzioni imperiali in Egitto*, Atti XIII Convegno Nazionale Istituto Italiano Civiltà Egizia (IICE): Colloqui di Egittologia e Papirologia "Egitto terra di papiri", Siracusa, 17-20 giugno 2010, in *Aegyptus. Rivista Italiana di Egittologia e Papirologia*, 89, 2009, 155-220, *praecipue* 172 = *MEP*, XII-XV, 2009-2012, 14-17, 209-255, *praecipue* 232 = *IURA*, Portale di diritto romano e dei diritti dell'antichità del Dipartimento di Storia del Diritto dell'Università di Palermo, giugno 2010 (<http://www.unipa.it/dipstdir/portale/>).

¹³⁸ E. SEIDL, *Neue klassische Kostitutionen aus den Papyri*, in *Studi Calderini e Paribeni*, II, Milano 1957, 308 s.; ID., *Rechtsgeschichte Ägyptens*, cit., 33 s.

¹³⁹ J. GAUDEMET, in *RHD*, 33, 1955, 478; P. STEIN, in *Amer. Journ. Compar. Law*, 5, 1956, 690; C. COSENTINI, *Lezioni di esegesi delle fonti del diritto romano*, Catania 1978, 164 ss.; R. KATZOFF, *On the intended use of P. Col. 123*, cit., 562.

¹⁴⁰ A.R. BELLINGER, *Class. Ph.*, 51, 1956, 179-180.

¹⁴¹ C. BRADFORD WELLES, *op. cit.*, 86.

¹⁴² A.A. SCHILLER, *Apokrimata*, cit., 101; ID., *Second Thoughts*, cit., 345; seguito da P. DE FRANCISCI, *op. cit.*, 188; J. GAUDEMET, *op. cit.*, 478; B. NICHOLAS, *op. cit.*, 179 e s.; F. PRINGSHEIM, *op. cit.*, 239; H. BRAUNERT, *Die griechischen Urkunden. Zum gegenwärtigen Stand der juristischen Papyrusforschung*, in *ZVRW*, 60, 1957, 137; J. GUEY, *Un document de Septime Sévère en Egypte (Papyrus Columbia 123)*, in *REA*, 61, 1959, 134; ma prima della *constitutio antoniniana* un notaio greco, secondo WOLFF, *op. cit.*, 408-410, seguito da altri, non avrebbe avuto alcun motivo di fare ciò. Cfr. R. KATZOFF, *On the intended use of P. Col. 123*, cit., 564.

¹⁴³ A.J. WOLFF, *op. cit.*, 411 s. A.A. SCHILLER, *Second Thoughts*, cit., 345, pensa come ipotesi primaria ad una trascrizione ufficiale, rispetto alla precedente proposta, non però del tutto abbandonata; W. WILLIAMS, *The Libellus Procedure*, cit., 90 ss., ritiene che si tratti della copia delle risposte di tre giorni, realizzata per trarre precedenti utili per i casi analoghi.

Eppure, distinguendosi per originalità, v'è chi ha proposto la suggestiva teoria che dietro alle tredici, apparentemente differenti, risposte si nasconda un unico caso giudiziario relativo ad una significativa vicenda che coinvolge tutti i personaggi e gli aspetti raccolti nel documento; una inchiesta relativa "to the problem of the estate of a tax-farmer, complicated by loans and mortgages contracted by his wife in the attempt to free the estate from its obligations to the government"¹⁴⁴; inchiesta, ovviamente, non conclusasi in una sola giornata, ma protrattasi per almeno tre giorni in successione – come si può pensare in seguito alla nuova lettura delle date (ll. 2; 21; 40) – e che potrebbe essere addirittura connessa alla rimozione del prefetto in carica, se non alla stessa visita imperiale in Egitto.

Restando più aderenti a dati concreti, il bilancio tracciato da Katzoff nel 1981 appare equilibrato e approda ad una conclusione che presenta il vantaggio di utilizzare spunti già intravisti, ma soprattutto spiega le incongruenze che apparivano insormontabili: come già proposto da Wolff, si tratta di una copia di tutti gli ἀποκρίματα pubblicati in tre giorni in successione, effettuata per realizzare una raccolta di precedenti ancora in uno stadio preparatorio, del tutto iniziale. Lo studioso che ha fatto redigere il papiro o che lo ha direttamente redatto, avrebbe dovuto ancora procedere alla elaborazione del materiale trascritto. La vera novità dell'ipotesi dunque consiste nel fatto che il copista, come per le moderne pagine fotocopiate necessarie per una ricerca, avrebbe registrato fedelmente tutto il contenuto di tre testi affissi, rinviando ad un secondo momento l'opera di selezione dei testi chiaramente inutilizzabili¹⁴⁵ e la loro strutturazione in una di quelle collezioni che sul finire dell'età classica probabilmente circolavano in Egitto.


È noto infatti che almeno una raccolta delle costituzioni di Settimio Severo, Caracalla e successori circolasse a lungo e fosse documentata in diversi, ben noti, papiri¹⁴⁶. Se l'ipotesi sopra esposta potesse essere confermata, il P. Col. 123 avrebbe l'ulteriore pregio di documentare un momento raro, quello iniziale, relativo ad una fase preparatoria di una raccolta di costituzioni imperiali¹⁴⁷, di quel percorso che dai 'protocodici', raccolte di precedenti, condusse infine alle prime codificazioni del diritto dell'età postclassica.

¹⁴⁴ Fino a questo punto si spinge C. BRADFORD WELLES, *op. cit.*, 86.

¹⁴⁵ R. KATZOFF, *On the intended use of P. Col. 123*, cit., 568.

¹⁴⁶ A.J. WOLFF, TR, 42, 1974, 127; J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, APF, 34, 1988, 87.

¹⁴⁷ G. PURPURA, *Diritto, papiri e scrittura*, II ed. riveduta ed ampliata, Torino 1999, 135 ss.



Testo

- ἐν Ἀλεξανδρείᾳ
 Ἀντίγραφα ἀποκριμάτων <προ>τεθέντων ἐν τῇ στοᾷ
 τοῦ γυμνασίου ἢ (ἔτους) Φαμενώθ ιη· Ἀυτοκράτωρ Καῖσαρ Λούκιος
 [Σεπ]τίμιος Σεουήρος Εὐσεβῆς Περτίναξ Ἀραβικὸς Ἀδιαβηνικὸς Παρθικὸς Μέγιστος
 Σεβαστὸς καὶ Ἀυτοκράτωρ Καῖσαρ Μάρκος Αὐρήλιος Ἀντωνίνος Σεβαστὸς
- 5 Οὐλίπῳ Ἡρακλάνῳ τῷ καὶ Καλλινίκῳ
 τὰς ἐπιβληθείσας Ἀλεξανδρεῦσι ἢ Αἰγυπτίοις ζημί- (I)
 ας τῇ δωρεᾷ χρόνον προσαγα[γό]ντες ἀνήκαμεν·
- Ἀρτεμιδώρ[ω] τῷ καὶ Ἀχιλλί.
 τοῖς ἐγνωσμένοις συνκαταθήμενος βραδέως (II)
 10 μέμφη τὰ δόξαντα·
- Αὐρηλίῳ Ἀρτεμιδώρῳ καὶ Ἀνουβίῳ καὶ ἄλλοις. (III)
 τοῖς ἐγνωσμένοις πίθεσθαι·
- Κιλ[.]δισ τῷ καὶ Μίδα διὰ Φιλοκράτους υἱοῦ.
 ὥσπερ ἀνατραπήναι τὴν πράσιν τῶν ὑποθη- (IV)
 15 κῶν οὐ δικαίως ἀξιοῖς οὕτως ἀπολαβεῖν σε [[σαι]]
 τὴν νομὴν τῶν χωρὶς συνβάσεως κατεχομένων
 πρὸς βίαν χωρίων ὃ ἡγούμενος τοῦ ἔθνους κελεύσει·
- Μ[α]θάλγῃ Ἀμβρήλου διὰ Ἀβδομάνχου υἱοῦ.
 ἀργύριον γυναικὲς δανίζεσθαι καὶ ὑπὲρ ἄλλων (V)
 20 ἐκτίνιν οὐ κωλύονται·
- ἰθ̄ ὁμοίως προετέθη ἐν τῇ αὐτῇ στοᾷ·
- [Ἀ]πόλλωνι Ἀρνεκτώτου καὶ ἄλλ[ο]ις· (VI)
 αἰ περὶ τῶν ἐπισκέψεων κρίσις κοινῇ παρέσχευ
 πρόνοιαν Αἰγυπτίοις·
- 25 Αὐρηλίῳ Σαρ[α]πίωνι·
 τὰς ἐ[ρ]ω[σ]ύνας ἐκ μητρώου γένους εἰς διατοχὴν (VII)
 κατέρχεσ[θ]αι πρῶην ἐκωλύσαμεν·
- Π[ρ]όκλῳ Ἀπολλ[ω]νίου·
 τοὺς γεγρ[α]μμένους κληρονόμους, κἂν αἰ διαθήκαι
 30 π[ε]πλάσθαι λέγωνται, τῆς ν[ο]μῆς οὐκ ἔστιν (VIII)
 δικά[ι]ον ἐκβληθῆναι. φροντ[ί]σουσιν δὲ οἱ
- τὰ[ς] δίκας ἐπιτετραμμένοι καλέσαι τοὺς
 εὐ[θ]υνομένους εἰ γε τὸ πρᾶγμα ἔστιν ἐν τῇ
 τάξει τῶν διαγνώσεων·

- 35 Κρονίῳ Ἡρακλείδου·
αἱ πρόσκαιροι νόσοι τῶν πολιτικῶν οὐκ ἀπαλλάσου-
σιν λιτουργιῶν, καὶ οἱ ἀσθενεῖς δὲ τῷ σώματι λιτουρ- (IX)
[γ]οῦσιν ἔαν τῇ φροντίδι τῶν οἰκίων πραγμάτων
ἐξαρκῖν δύνωνται·
- 40 κ̄ ὁμοίως·
Διοσκ[[ό]]ωρῳ Ἡφαιστίωνος καὶ Πιεσῆι Ὀσίριος (X)
καὶ ἄλλοις·
ἀργύριον ἀντὶ πυροῦ καταβάλλιν ὑμᾶς ἐκω-
λύσαμεν·
- 45 Ἰσιδώρῳ Δείου·
τὰ μὲν ὑπὸ Κόμωνος τετολμημένα
Φούλουϊος Πλαυδιανὸς ὁ κράτιστος ἔπαρχος
τῶν στρατοπέδων καὶ οἰκέλος ἡμῶν
ἐξετάσι· πρὸς δὲ Ἀπίωνα τὸν τελώνην, εἰ μὴ (XI)
50 κοινῶν τῶν ἐγκλημ[ά]των Κόμωνι, τὸν
ἡγούμενον τοῦ [ἔ]θνους ἕξεις δικα[σ]τήν·
[Ἰσ]ιδώρῳ τῷ καὶ Ἡρακλ[εῖδ]εῖ [διὰ Ἀ]πολλων<ί>ου·
τῆς πατρῴας κληρονομίας ἀποστὰς καὶ
τὴν ἐκ τῆς ἡλικίας οὐ[κ] ἔχων βοήθειαν τῷ (XII)
55 νόμῳ τῶν πράσεων, ἐπὶ τὴν οὐσίαν δε-
δημεῦσθαι φῆς, πείθ[ο]·
Ἀ[βδ]ελάθη Ὀκαιρένου·
ἔαν τοῖς ὀρφανοῖς ἐπιτρόπους λ[ά]βῃς
ἕξωθεν τάξεως, ὑπὲρ τῶν χωρίων πρὸς τοὺς (XIII)
60 νεμομένους δικαστῆς δοθήσεται·

1 Per la numerazione delle linee di scrittura che inizia non da ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, ma da Ἀντίγραφα ἀποκριμάτων cfr. *supra* nt. 13. 2-5. Sembra abbastanza evidente, in contrasto con l'opinione dominante, l'unicità di mano della frettolosa interpolazione della *inscriptio* collazionata con il resto del testo (cfr. *supra* nt. 8). 2 τεθέντων (Westermann); <προ>τεθέντων (Youtie). 3 Σηουῆρος (Westermann). 7 δηλωθεν(τα) χρονον προσαγα[γο]ντες (Westermann); τῇ δωρεῇ (Youtie). 9 συγκαταθέμενος (Youtie). 10 μέμφη = μέμφει (Westermann); μέμφη (Youtie). 12 πίθεσθαι = πείθεσθαι (Westermann); πίθεσθαι = πείθεσθε (Wolff). 13 Κιλλιηνῶ (Seidl). 15 σου corretto in σε (Westermann); σαι, corretto in σε (Youtie). 17 κελεύσει (Kiessling). 18 [.]θάλγη (Oliver); [Μα]θάλλη ο [Ἀμα]θάλλη (Bradford Welles); Ἀβδομάνχου = Ἀβδομάλχου (Bradford Welles). 19 δανίξεσθαι, lo scriba scrisse δανίξεθα, ma poi cambiando θα in σθ, concluse con αι (Youtie). 20 ἐκτίνιν = ἐκτίνειν (Kiessling); κωλύονται, lo scriba scrisse κολου, ma poi cambiando la ολυ in ωλ, concluse con υονται (Youtie). 21 [αι] ομοίως ... (Westermann); ἰθ (Youtie). 23 <η> περι των επισκεψεων (Westermann); {ἀ} <η> περι τῶν ἐπισκέψεων (Youtie); κρίσις = κρίσεις (Youtie; Kiessling); παρέσχεν = παρέσχον (Kiessling). 26 τας γε[ν]ο[μ]ενας (Westermann); δια<κα>τοχῆν (Westermann, Pringsheim); διατοχῆν = διαδοχῆν (Youtie, Brad-

ford Welles). 29 κληρονομους (και αι διαθηκαι...) (Westermann). 30 ἀ[π]ηλάσθαι (Bradford Welles); τείλασθαι (Westermann); π[ε]πλάσθαι (Youtie). 32 επιγεγραμμενοι (Westermann); ἐπιτετραμμένοι (Youtie). 36-37 ἀπαλλάσουσιν (Westermann); ἀπαλλάσουσιν = ἀπαλλάσσουσιν (Youtie). 37 λειτουργιῶν (Westermann); λειτουργιῶν = λειτουργιῶν (Youtie). 37-38 λειτουργιοῦσιν (Westermann); λ[ι]τουρ[γ]οῦσιν = λ[ι]τουρ[γ]οῦσιν (Youtie). 38 οἰκίων (Westermann); οἰκίων = οἰκείων (Youtie). 39 ἐξαρκῖν (Westermann); ἐξαρκῖν = ἐξαρκεῖν (Youtie). 40 Κ(αι) ομοίως (Westermann); κ̄ ομοίως (Youtie). 43 καταβάλλιν (Westermann); καταβάλλιν = καταβάλλειν (Youtie). 47 Πλαυδιανὸς = Πλαυτιανὸς (Westermann, Youtie); 49 ἐξετάσι (Westermann); ἐξετάσι = ἐξετάσει (Youtie). 50 κοινωνῖ (Westermann); κοινωνῖ = κοινωνεῖ (Youtie); ἐγκλημ[ά] (Westermann); ἐγκλημ[ά]των = ἐγκλημ[ά]των (Youtie). 52 Α]πολλωνίου (Westermann); Ἀ]πολλωνίου (Youtie); Ἡρακλ[εῖδ]η (Youtie). 55 ἐπὶ = ἔτι (Bradford Welles); ἐπὶ = ἐπεὶ (Youtie, Arangio Ruiz). 57 [.].ελαθηω Καιρευου (Westermann); [...] ελα[. τ]ῷ prima di un altro nome (D'Ors); Ἀ[βδ]ελάθη Ὀκαιρένου (Bradford Welles).

Traduzione:

IN ALESSANDRIA

(*Prima mano*.) Copie di risposte pubblicate nel portico del ginnasio. 14 marzo 200 d.C. (*Seconda mano, del medesimo scriba*): L'imperatore Cesare Lucio Settimio Severo Pio Pertinace Arabico Adiabeno Partico Magno Augusto e l'imperatore Cesare Marco Aurelio Antonino Augusto.

(*Prima mano*.) Ad Ulpio Eraclano, detto anche Callinico: revocammo le pene imposte sugli alessandrini o gli egizi quando annunciammo un tempo definito.

Ad Artemidoro, detto anche Achille: essendoti conformato alle decisioni rese, troppo tardi impugni le cose valutate.

Agli Aurelii Artemidoro, Anubione e ad altri: da compiere in conformità alle opinioni rese.

A Cil...dis, detto anche Mida, attraverso il figlio Filocrate: in quanto ritieni che la vendita delle ipoteche sia ingiustamente annullata, il prefetto della provincia pubblicherà l'ordine che tu rientri nel possesso dei lotti sottratti con forza senza accordo.

A M[a]thalge, figlia di Ambrelo, attraverso suo figlio Abdomanco: alle donne non è vietato prendere denaro a mutuo e pagare per conto di altri.

15 (marzo). Similmente pubblicato nello stesso portico.

Ad Apollon, figlio di Arnectote e ad altri:
le decisioni riguardanti le ispezioni (terriere) hanno
preso in considerazione imparzialmente gli egizi.

Ad Aurelio Sarapione:
recentemente vietammo che i sacerdoti dal lato materno
cadessero in successione.

A Proclo, (figlio) di Apollonio:
non è giusto che gli eredi scritti (nel testamento)
siano stati esclusi dalla ripartizione,
anche se le disposizioni
testamentarie si dice siano state falsificate.
Gli incaricati delle controversie cureranno di citare
coloro che sono accusati, sempre che la causa
risulti iscritta nel ruolo dei processi.

A Cronio, (figlio) di Eraclide:
le malattie transitorie non consentono esenzioni dalle
liturgie cittadine. Coloro che sono ammalati nel fisico
sono soggetti ai servizi cittadini, se sono in grado
di curare i loro affari.

16 (marzo). Similmente.

A Dioscoro, (figlio) di Efestione e a Piesei, (figlio) di Osiris e ad altri:
noi abbiamo vietato che si paghi denaro, invece di grano.

A Isidoro, (figlio) di Deio:
l'*egregius* Fulvio Plauziano prefetto del pretorio e nostro compagno
condurrà l'investigazione sulle audaci azioni di Comone.
Riguardo ad Apione, l'esattore, se egli non è
invischiato nelle accuse con Comone,
tu avrai il prefetto della provincia come giudice.

A Isidoro, detto anche Eraclide, per mezzo di Apollonio:
avendo rinunciato all'eredità paterna e
non avendo l'ausilio della minore età,
poiché dici che il patrimonio è stato confiscato,
obbedisci alla legge delle vendite.

A A[bd]elate, (figlia) di Ocereno:
se ricevi tutori per gli orfani
al di fuori dell'ordine,
riguardo ai fondi sarà dato un giudice
nei confronti di coloro che sono stati assegnati.

Traduzione latina:

Alexandria

Responsorum exemplaria in vestibulo gymnasii exposita.

Anno VIII, Phamenoth XVIII. Imperator Caesar L. Septimius Severus Pius Pertinax Arabicus
Adiabenicus Parthicus Maximus Augustus et Imperator Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus:

Ulpio Heraclano cui et Callinico:
remisimus poenas Alexandrinis vel Aegyptiis imposita
mora addita

Artemidoro cui et Achilleo:
cognitis a te comprobatis
tarde reprehendis placita

Aureliis Artemidoro et Anubioni, et ceteris:
cognitis obtemperandum est.

Cil..dis cui et Midae per eius filium Philocrate
Uti rescissam esse venditionem hypothecarum
iniuste existimas, sic recipiendam tibi partem
ex agris sine conventionem vi possessis
praefectus provinciae curet.

M[a]thalgae, Ambreli filiae, per eius filium Abdomanchum:
mutuam pecuniam mulieres accipere
et pro aliis solvere non prohibentur.

Equidem exponitur die XIX in eadem porticu.

Apollini Harnectoti filio et ceteris:
de investigationibus (fundorum) consilium commune
Aegyptios animadvertit.

Aurelio Sarapioni:
Sacerdotia ex materno genere in
successionem venire iam dudum prohibuimus.

Proclo Apollonii filio
Scriptos heredes, etsi testamenti falsi dicantur,
non est iustum de possessione deici.
Curabunt autem qui praefecti iudiciis evocari
reos, si quidem res est in ordine cognitionum.

Cronio Heraclidis filio:
Aegrotationes temporariae ne impediunt viros a publicis officiis.
Aegroti corpore agant rem publicam,
si curae suarum rerum sufficere possint.

XX equidem

Dioscoro Hephaestionis filio et Piesie Osiris filio et ceteris:
vetavimus solvere pecuniam pro frumento.

Isidoro Dei filio:

Fulvius Plaudianus praefectus praetorii egregius
et nostrum familiaris examinabit quae Comon ausus est.
De Apione exactore, nisi socius Comonis est,
praefectum provinciae ut iudicem habebis.

Isidoro cui et Heraclidi per Apollonium:
paterna hereditate cessa, ex aetate non
habens auxilium, cum bona
publicata esse dicas, iuri venditionum
obtempera.

A[bd]elathe Ocaereni filia:

si tutores orphanis extra ordinem recipeas,
contra eosdem iudex nominabitur
ad fundos defendendos.

Edizioni, revisioni, ripubblicazioni:

Editio princeps: P.Col. VI, 123 (W.L. WESTERMANN-A.A. SCHILLER, *Apokrimata, Decisions of Septimius Severus on legal matters*, New-York, 1954); *cura secunda*: H. YOUTIE-A.A. SCHILLER, *Second Thoughts on Columbia Apokrimata (P.Col. 123)*, CE, 30, 1955, 327-345; C. BRADFORD WELLES, in *AJPh*, 77, 1956, 84-88; SB VI, 9526 (E. KIESSLING, 1963); OLIVER 226-238; (cfr. anche P. Amh. 63 = M. Chr. 376); J. MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, in GIRARD, SENN, 468-477 (trad. francese); J. MERENTITIS, *Die neu gefundenen Reskripte des Septimius Severus (P.Col. 123)*, Platon, 30, 1978, 31-34; BL VIII (Leiden 1992), 88; IX, 60.

Cenni bibliografici e traduzioni:

J. GAUDEMET, RHD, 33, 1955, 475-481; P. DE FRANCISCI, *Iura*, VI, 1955, 184-188; N. LEWIS, in *Columbia Law Review*, 55, 1955, 1095 s.; F.P. CASAVOLA, *Diritto dialogato in P.Col. 123*, in *Labeo*, I, 1955, 90-97; D. DAUBE, in *LQR*, 71, 1955, 580; E. SEIDL, *Juristische Papyruskunde*, in *SDHI*, 21, 1955, 462; V. ARANGIO RUIZ, *Gnomon*, 28, 1956, 186-192; Nicholas, *Class. Rev.*, 6, 1956, 179-180; A.H.M. JONES, in *JHS*, 76, 1956, 144; H.J. WOLFF, in *ZSS*, 73, 1956, 406-418; A. D'ORS, *Emerita*, 24, 1956, 417-425; N. LEWIS, *Tē phrontidi tōn oikeiōn pragmatōn exarcheīn*, in *Symbolae Taubenschlag*, I, Breslau-Warschau 1956, 217-219 (= *Eos*, 48, 1956, ἀπόκριμα IX); F. PRINGSHEIM, *Some Suggestions on P.Col. 123, Symbolae Taubenschlag*, I, Breslau-Warschau, 1956, 237-249 (= *Eos*, 48, 1956, ἀποκρίματα IV; V; VII; XII); A.R. BELLINGER, *Class. Ph.*, 51, 1956, 179-180; S. SOLAZZI, *la rinuncia dell'eredità ed il P. Col. 123 XII*, in *AG*, 19, 159, 1956, 3-9 (ἀπόκριμα XII); P. STEIN, *Amer. Journ. Compar. Law*, 5, 1956, 686-690; J.C. VAN OVEN, *Le senatus consulte Velléien et le P.Col. 123*, in *Labeo*, 2, 1956, 85-89; M. DAVID, *Ein Betrag zu P.Col. 123, 13-17*, in *Symbolae Taubenschlag*, I, Breslau-Warschau 1956, 191-195 (= *Eos*, 48, 1956, ἀπόκριμα IV); A. DEMAN, in *Latomus*, 15, 1956, 102-103; H. BRAUNERT, *Die griechischen Urkunden. Zum gegenwärtigen Stand der juristischen Papyrusforschung*, in *ZVRW*, 60, 1957, 135-137; A. D'ORS, *Notulas sobre los Apokrimata de P.Col. 123*, in *Symbolae Taubenschlag*, III, Breslau-Warschau 1957, 83-88 (= *Eos*, 48, 3, 1956, ἀποκρίματα IV; VI; XII e XIII); E. SCHÖNBAUER, *Die neu gefundenen Reskripte des Septimius Severus (P.Col. 123)*, *AnzWien*, 94, 1957, 165-197; E. SEIDL, *Neue klassische. Konstitutionen aus den Papyri*, in *St. Calderini e Paribeni*, II, Milano 1957, 307-315; F. OERTEL, *Zum Reskript des Septimius Severus vom Jahre 200 n. Chr.*, *P.Col. 123, 13-17*, in *JJP*, 11/12, 1957-1958, 51-57 (ἀπόκριμα IV); E. SEIDL, *Juristische Papyruskunde*, in *SDHI*, 24, 1958, 412; E. VOLTERRA, *Intorno ad alcune costituzioni di Costantino*, in *Rend. Accad. Lincei*, ser. VIII, 13, 1958, 68-70; E. SACHERS, *AnzWien*, 11, 1958, 103-106; M. DAVID, *Mnemosyne*, 11, 1958, 84-85; J. GUEY, *Un document de Septime Sévère en Egypte (Papyrus Columbia 123)*, in *REA*, 61, 1959, 134-139; M. AMELOTI, *Per l'interpretazione privatistica della legislazione di Diocleziano*, Milano 1960, 35; F. GROSSO, *Ricerche su Plauziano e gli avvenimenti del suo tempo*, *RendLinc*, 23, 1968, 26-34; D. NÖRR, *Die Entstehung der longi temporis praescriptio. Studien zum Einfluss der Zeit im Recht und zur Rechtspolitik in der Kaiserzeit*, Köln-Opladen 1969, 74 e 77; E. VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, Firenze 1971, 922 ss.; E. SEIDL, *Rechtsgeschichte Ägyptens als römischer Provinz*, 1973, 31-40; W. WILLIAMS, *The Libellus Procedure and the Severan Papyri*, in *JRS*, 64, 1974, 88; E. VAN'T DACK, *La papyrologie et l'histoire du Haut Empire: les formulae des empereurs*, in *ANRW*, II, 1, 1974, 867; J.H. OLIVER, in *AJPh*, 96, 1975, 230; D. THOMAS, *A petition to the prefect of Egypt and related imperial edicts*, in *JEA*, 61, 1975, 201-221.; N. LEWIS, *The Michigan – Berlin Apokrimata*, CE, 51, 1976, 323 ss. (= *On government and law in roman Egypt*, *Collected papers of Naphtali Lewis*, Atlanta 1995, 204-205); N. LEWIS, *Notationes legentis*, *BASP*, 13, 1976, 5-14; A.A. SCHILLER, *The copy of the apokrimata subscriptis*, in *BASP*, 14, 1977, 75-82; F. MILLAR, *The emperor in the Roman World*, London 1977,

244 ss.; C. COSENTINI, *Lezioni di esegesi delle fonti del diritto romano*, Catania 1978, 164-171; N. LEWIS, *The imperial Apokrima*, in *RIDA*, 25, 1978, 270-273 (= *On government and law in roman Egypt*, Collected papers of Naphtali Lewis, Atlanta 1995, 224 ss.); A. D'ORS-F. MARTIN, *Praepositio libellorum*, in *AJPh*, 100, 1979, 120; N. LEWIS, *When did Septimius Severus reach Egypt?*, in *Historia*, 28, 1979, 253-254 (= *On government and law in roman Egypt*, Collected papers of Naphtali Lewis, Atlanta 1995, 242-243); W. TURPIN, *Apokrimata, decreta and the roman legal procedure*, in *BASP*, 18, 1981, 145-160; D. NÖRR, *Aporemata Apokrimaton*, Proceedings of the XVIth. International Congress of Papyrology, Chico 1981, 593 ss.; R. KATZOFF, *On the use of P.Col. 123*, Proceedings of the XVIth. International Congress of Papyrology, Chico 1981, 559-573; J.-P. CORIAT, *La palingénésie des constitutions impériales. Histoire d'un projet et méthode pour le recueil de la législation du principat*, in *MEFRA*, 101, 1989, 890 e 911; V. MAROTTA, *La legislazione imperiale. Forme e orientamenti*, in T. SPAGNOLO VIGORITA-MAROTTA, *Storia di Roma*, II, 3, 1992, 145 e s.; R. HAENSCH, *Eine Ehreninschrift für C. Fulvius Plautianus: MAMA X, 467*, in *ZPE*, 101, 1994, 234 e 236 (ἀπόκριμα XI); J.-P. MOURGUES, *Écrire en deux langues: bilinguisme et pratique de cancellerie*, in *DHA*, 21, 1995, 123; M.G. BERTINELLI ANGELI, *La crisi del Principato e la società imperiale*, in *Storia della società italiana*, III, 1996, 226 ss.; N. LEWIS, *The humane legislation of Septimius Severus*, in *Historia*, 45, 1, 1996, 104-113; J.-P. CORIAT, *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial a la fin du Principat*, Roma 1997, 91 ss.; 380 (ἀπόκριμα V); J. ROWLANDSON (ed.), *Women and society in greek and roman Egypt: a sourcebook*, Cambridge 1998, n. 27 b (*non vid*); N. LEWIS, *Apokrima. Où en est-on aujourd'hui?*, in *RHD*, 77, 1, 1999, 97-98; A. JÖRDENS, *Das Verhältnis der römischen Amtsträger in Ägypten zu den 'Städten' in der Provinz*, in W. ECK, *Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert*, München 1999, 150 nt. 32 (un cenno all'ἀπόκριμα I); A. PΑΡΑΘΟΜΑS, *Ein neues Reskript der Kaiser Septimius Severus und Caracalla*, in *ZPE*, 131, 2000, 129-134; A.R. BIRLEY, *Septimius Severus. The african emperor*, London-New York 2002, 54; G. DE BONFILS, *Roma e gli Ebrei*, Bari 2002, 54; EVANS GRUBBS, *Women and the law in the roman empire: a sourcebook on marriage, divorce and widowhood*, London-New York 2002, 59 e 283; B. ANAGNOSTOU-CANAS, *La valeur des précédents judiciaires dans l'Égypte romaine: État de la question*, Droit et cultures, 47, 2004, 63; F. MILLAR-H. COTTON-G. MCLEAN ROGERS, *Rome, the Greek World, and the East: Government, society, and culture in the Roman Empire*, London 2004, 430; D. IBBETSON, *High Classical Law*, in *The Cambridge Ancient History*, a cura di A.K. Bowman-P. Garnsey-A. Cameron, *The Crisis of Empire. A.D. 193-337*, Cambridge 2005, 197-198; R. HAENSCH, *Apokrimata und Authentica. Dokumente römischer Herrschaft in der Sicht der Untertanen*, in *Herrschen und Verwalten. Der Alltag der römischen Administration in der Hohen Kaiserzeit*, Köln-Weimar-Wien 2007, 215 ss.; A.J.B. SIRKS, *The Theodosian Code: a study*, 2007, 4; L. MIGLIARDI, *Catene di costituzioni imperiali nelle fonti papirologiche: brevi riflessioni*, Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XVI Convegno Intern. in onore di M.J. García Garrido, 12-14 giugno 2003, Perugia 2007, 423 e s.; A. SACCOCCIO, *Aliud pro alio consentiente creditore in solutum dare*, Milano 2008, 106 ss. (ἀπόκριμα X); A. HARKER, *Loyalty and Dissidence in Roman Egypt: The Case of the Acta Alexandrinorum*, Cambridge 2008, 132; F. MORELLI, *Verkauf einer Sklavin*, in: *Sixty-five papyrological texts presented to Klaas A. Worp*, a cura di F.A.J. Hoogen-dijk-P.B. Muhs, Leiden 2008, 155; C.M. KREINECKER, *2. Thessaloniker*, in *Papyrologische Kommentare zum Neuen Testament*, III, Göttingen 2010, 130.